

XXX.

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1889

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Votazione a squittinio segreto del progetto di legge sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1889-90 — Discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso esercizio — Osservazioni del senatore Gadda sul cap. 19; dei senatori Pacchiotti, Parenzo e Lampertico sul cap. 39, e risposte del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e del senatore Ferraris, relatore — Approvazione di tutti i capitoli, dei titoli riassuntivi e del totale della spesa del bilancio, e rinvio dell'articolo unico del relativo progetto di legge alla votazione segreta — Approvazione dei seguenti due progetti di legge: 1. Proroga dal 22 marzo 1889 al 22 marzo 1890 del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese del 6 marzo 1868; 2. Autorizzazione per lo impianto di uno stabilimento sanitario nel porto di Genova — Presentazione di un disegno di legge per la riforma penitenziaria — Discussione del progetto di legge relativo alla convalidazione dei decreti reali n. 5084 (17 novembre 1887), 5116 (18 dicembre 1887), 5675 (27 agosto 1888) e approvazione di vari provvedimenti riguardanti il servizio delle gabelle con facoltà al Governo di pubblicare il testo unico della legge doganale — Considerazioni del senatore Busacca — Comunicazione di un disegno di legge d'iniziativa della Camera dei deputati per disposizioni sull'imposta della minuta vendita nei comuni chiusi — Risultato della votazione segreta del bilancio del Ministero della istruzione pubblica.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

È presente il presidente del Consiglio, ministro dell'interno; più tardi intervengono i ministri della guerra, della marina, della pubblica istruzione, ed il regio commissario deputato Carcano.

Il senatore, segretario, CORSI L. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Votazione a scrutinio segreto
di un progetto di legge.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge

sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1889-90.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, segretario, CELESIA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1889-90 » (N. 48).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1889-90 ».

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1889

Prego il signor senatore, segretario, Corsi L. di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli: se ne dà lettura con la solita avvertenza che si intenderanno approvati quelli sui quali nessun senatore domanderà la parola.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	1,091,394 19
2	Ministero - Spese d'ufficio	105,000 »
3	Ministero - Fitto e manutenzione dei locali	51,400 »
4	Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse)	461,727 50
5	Consiglio di Stato - Spese d'ufficio	22,000 »
6	Funzioni pubbliche e feste governative	30,000 »
7	Medaglie, diplomi e sussidi per atti di valore civile	5,000 »
8	Spese pel servizio araldico, contemplate dall'articolo 15 del regio decreto 11 dicembre 1887, n. 5138, serie 3ª	10,000 »
9	Indennità di traslocamento agli impiegati	150,000 »
10	Ispezioni e missioni amministrative	218,000 »
11	Sussidi a famiglie povere ed a vedove d'impiegati non aventi diritto a pensione	34,000 »
12	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine).	800,000 »
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
14	Spese casuali.	130,000 »
		<hr/>
		3,108,521 69
		<hr/>
Spese per gli archivi di Stato.		
15	Archivi di Stato - Personale (Spese fisse)	622,397 45
16	Archivi di Stato - Spese d'ufficio.	64,000 »
		<hr/>
	<i>Riporto</i>	686,397 45

	<i>Da riportarsi</i>	686,397 45
17	Archivi di Stato - Fitto di locali (Spese fisse)	21,753 »
18	Archivi di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio	50,000 »
		758,150 45
	Spese per l'amministrazione provinciale.	
19	Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse)	7,311,369 71

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Desidero rivolgere una preghiera all'onor. ministro dell'interno perchè abbia a soprassedere nella attuazione del decreto 25 novembre 1888 con cui viene stabilito il modo di ammissione e di promozione nella carriera amministrativa, provinciale e centrale del Ministero dell'interno.

Il mio desiderio è principalmente mosso da ciò, che l'art. 9 di quel decreto reale è in aperta contraddizione coll'articolo del progetto di legge sullo stato civile degl'impiegati che il Senato ha già approvato, e che ora sta dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

Infatti, l'art. 9 del detto decreto reale dice:

« Ai posti di consiglieri di Prefetture e di primi segretari del Ministero dell'interno, possono concorrere gl'impiegati di prima categoria che abbiano grado di segretario.

« Potranno anche concorrervi i laureati in legge, estranei all'Amministrazione dell'interno quando abbiano compiuto gli anni trenta.

« Questa disposizione si riferisce tanto agli impiegati dell'Amministrazione provinciale, quanto agli impiegati dell'Amministrazione centrale.

L'art. 17 del progetto di legge che il Senato ha votato relativamente allo stato degl'impiegati civili, dice precisamente così all'art. 17:

« Il merito quale titolo di promozione al secondo grado, si accerta per una metà dei posti mediante esame di concorso.

« Per l'altra metà, mediante attestato della

rispettiva Commissione amministrativa, congiunto all'anzianità.

« Al concorso o alla domanda di promozione sono ammessi soltanto gl'impiegati di grado immediatamente inferiore, i quali, a parere della Commissione amministrativa, abbiano dato prova di assiduità e zelo nell'adempimento del loro ufficio ».

Vedono quindi i senatori, e l'onor. ministro certamente deve averlo già considerato, vi è una contraddizione aperta fra quel decreto reale e il progetto di legge: mi pare quindi opportuno che il ministro attenda per l'attuazione del decreto reale, che il progetto di legge sia definitivamente votato, per conoscere quali sono le disposizioni che il Parlamento intende di adottare.

Il decreto ministeriale fu suggerito dal nobile sentimento di migliorare le condizioni dell'Amministrazione, migliorando il personale amministrativo.

Ma io prego il ministro a considerare che forse questo intento non lo si raggiunge, coll'ammettere al concorso per la promozione degli impiegati della carriera superiore gli estranei quando abbiano conseguita la laurea, compiuti i trent'anni.

Con questo sistema non ammetteremo al concorso che lo scarto delle professioni liberali, perchè un giovane d'ingegno, dopo ottenuta la laurea, in 8 o 10 anni si sarà fatta certamente una discreta posizione.

E siccome le professioni liberali hanno attrattiva di maggior lucro ed anche riescono

preferibili per la maggiore indipendenza, così ne avverrà che soltanto coloro che non avranno capacità, o non avranno saputo trovare un posto in una professione liberale si presenteranno all'esame in concorrenza cogli impiegati.

Nessuna speranza quindi di reclutare con tale mezzo un buon elemento che migliori il personale burocratico.

Per altra parte noi veniamo a paralizzare la nostra Amministrazione.

I giovani che compiuti gli studi con ottimi risultati ora si presentavano all'esame di ammissione ai posti di prima categoria, non avranno alcuna attrattiva a fare tale esame, potendo presentarsi più tardi agli esami di promozione e attendere nel frattempo a tentare altre prove, e dedicarsi a studi più geniali, che non sia il lavoro ingrato a cui sono condannati gli impiegati nei primi anni del loro tirocinio.

Avremo così allontanato i migliori giovani dall'entrare nei posti di sottosegretari.

D'altronde noi veniamo a togliere, a defraudare una giusta aspettativa, che è quasi diritto, avendo grande fondamento di equità. È una promessa che abbiamo fatta agli impiegati della carriera superiore amministrativa, quando abbiano fatto un concorso di ammissione.

Essi credevano che la carriera sarebbe mantenuta loro aperta. Naturalmente non parlo dei posti elevati che hanno un carattere politico, come quello dei prefetti.

Per questi riconosco che il ministro deve procedere con criteri diversi. Qui parlo solo per la promozione ai posti di consigliere e di colui che, entrato sottosegretario ha fatto lunghi anni di tirocinio, spera che il posto di consigliere gli sia conservato.

Ora colla disposizione del decreto 25 novembre aprendosi la porta agli estranei, si toglie una parte dei posti agli impiegati venendo meno alla promessa implicita al programma di ammissione agli impieghi. Per queste considerazioni insisto nel pregare il signor ministro a soprassedere alla attuazione di quel decreto, e lo pregherei anche a voler sentire in proposito il voto dei capi di servizio, e principalmente dei prefetti, i quali, vivendo con gli impiegati, sentono i loro bisogni, ed apprezzano i loro diritti.

Io desidero, certo al pari dell'onor. ministro e di tutti voi, che la burocrazia si migliori, ma

per far ciò non dobbiamo prendere provvedimenti di questa natura. Non presumo di essere io nel vero e perciò dissi, che si senta il parere dei capi di servizio. Io mi sono formata la mia opinione con una lunga esperienza nell'Amministrazione provinciale.

A me sembra che il mezzo migliore per migliorare la nostra burocrazia deve essere un geloso rigore nell'ammissione agli impieghi: quindi gli esami di ammissione siano pure estesi e severi quanto si vuole; ma dopo ammessi agli impieghi la garanzia di formare e conservare buoni impiegati, è nel rialzarne il morale, e per ciò conseguire l'unico mezzo è di creare fiducia nei loro superiori; e ciò si otterrà col rendere evidente che le promozioni dipendono dal giudizio del loro capo. Il valore che il Governo darà ai capi di servizio si diffonderà su tutta la catena degli impiegati sottoposti.

Quando l'impiegato sa che il giudizio del suo superiore è il solo che deve decidere della sua promozione nella carriera, quell'impiegato procede con fiducia, lavora di più perchè sa che il suo lavoro è veduto e valutato per i suoi punti di merito. Guidato da questi concetti, il miglior partito sarebbe, a mio avviso, di mantenere soltanto gli esami di ammissione che vorrei rigorosi.

Gli esami di promozione invece non mi sembrano opportuni, e se hanno qualche vantaggio, presentano però molti inconvenienti, fra gli altri quello di sottrarre per molto tempo al lavoro gli impiegati che devono subire l'esame, il che riesce di gravissimo danno in alcuni uffici.

Ma poichè anche il progetto di legge sullo stato degli impiegati civili ammette l'esame di promozione, io non devo ora tornare su quell'argomento.

In quel progetto però l'esame di promozione ha luogo solo fra impiegati, e la promozione si fa per una metà; mentre l'altra metà viene promossa per merito in vista degli stati caratteristici dei loro superiori.

Ad ogni modo si tratta di argomento geloso che, toccando le viscere della nostra Amministrazione, è lodevole che il ministro vi porti tutto il suo studio. Egli stesso sarà il primo ad ammettere che sopra questo argomento non si ha mai fatto bastante esperienza, e si può ri-studiarlo molte volte presentando sempre lati

nuovi di osservazione. Egli quindi farà molto bene, a mio avviso, a tener conto della esperienza dei capi di servizio.

Confido che l'onor. ministro terrà conto di questo mio desiderio, che, d'altronde, è molto modesto. Non gli dico di non attuare il decreto 25 novembre, ma di attendere per questa attuazione che la legge sullo stato degli impiegati civili venga votata.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Alvisi ha facoltà di parlare.

Senatore ALVISI. Faccio osservare al mio amico Gadda che questa questione fu sollevata precisamente nella discussione del 3 aprile sulla legge degli impiegati civili all'art. 18. Per istanza di alcuni segretari delle prefetture, io stesso ho presentato la medesima interpellanza all'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

Egli l'ha risolta con una parola, dicendo che cancellava il comma della legge e in conseguenza abrogava in tutte le sue disposizioni il decreto del novembre 1888, ripetuto nel gennaio 1889.

Io domando all'onor. Gadda se la ripetizione delle stesse osservazioni per cui il ministro ha già ritirato quel decreto, sia necessaria ed opportuna.

Del resto, il ministro dovrà confermare quelle parole che ha detto davanti al Senato colle quali tassativamente prometteva di ritirare il decreto, che ha formato il soggetto di quella discussione che l'onor. Gadda può leggere negli atti parlamentari del 3 aprile; e che era stata risolta nel senso da me proposto e da lui oggi reclamato.

Senatore GADDA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. A me non consta che il decreto, sia stato ritirato, anzi, mi consta il contrario perchè anche recentemente l'onor. ministro nell'altro ramo del Parlamento ha mantenuto la sussistenza di questo decreto.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onor. Gadda credette di trovare il Ministero in contraddizione, il che non .

Il decreto reale, al quale egli ha alluso, è del 25 novembre 1888, mentre la legge sullo stato degli impiegati civili fu a voi presentata il 1° maggio 1889, cioè sei mesi dopo. L'uno e l'altra si possono benissimo conciliare, per l'epoca diversa nella quale furono fatti.

Io non ho creduto dover chiedere al Re la abrogazione del decreto, ma, certamente, se la legge sullo stato degli impiegati civili sarà approvata nell'altro ramo del Parlamento nei termini medesimi nei quali fu votata dal Senato, il suddetto decreto, nella parte che al senatore Gadda parve censurabile, sarà abrogato.

La questione sollevata dal senatore Gadda surse anche nell'altra Camera, e dissi le ragioni gravissime per le quali il Governo fu obbligato di portare alla firma di S. M. il decreto 25 novembre 1888.

Non credo che il Senato chieda che io ripeta le ragioni da me addotte alla Camera elettiva; nulladimeno qualche cosa dirò.

Negli ultimi esami, nei quali soltanto gli impiegati avevano il diritto di essere ammessi, su duecento circa che si erano presentati, neanche per la metà risultarono idonei. Aggiungo che la graduazione di quelli che vennero approvati fu tale da scoraggiarli.

Diciannove vennero dichiarati ottimi, sedici buoni, quaranta mediocri, il resto non fu dichiarato idoneo.

Quindi né venne la necessità di provvedere a questo stato di cose, il quale è deplorabile.

Prima che io fossi arrivato al potere le ammissioni ai primi gradi nell'Amministrazione civile si facevano con molta facilità. E quindi ne venne che abbiamo un personale deficiente.

Duolmi che qui non si trovi il senatore Piroli, il quale presiedeva quella Commissione.

Dalla relazione che mi fu presentata risulta che i giovani ammessi al concorso non sapevano ben comporre nella lingua patria, conoscevano meno la storia, nulla il francese.

Possiamo noi col personale attuale preparare i consiglieri di prefettura, i quali, in conseguenza delle nuove leggi, saranno giudici, facendo parte della Giunta provinciale amministrativa, la quale assumerà un'importanza che fino ad oggi non ebbe il Consiglio di prefettura?

Ecco il quesito che il Governo ha posto a sé stesso. Quindi si pensò al rimedio, e fu redatto

l'art. 9 del decreto reale, più volte menzionato, col quale si ammisero gli estranei agli esami di concorso pei consiglieri di prefettura.

Ho ricordato questo per provare che non fu capriccioso l'atto del Governo, ma vera necessità. Ripeto intanto che è inutile insistere su cotesto argomento. Se la legge sullo stato degli impiegati civili passerà, e se l'articolo della legge istessa ricordato dall'onorevole senatore Gadda sarà approvato dall'altro ramo del Parlamento, si capisce che l'art. 9 del decreto reale sarà abrogato. Per ora, però, a rigore, deve essere eseguito.

Questo è quanto dovevo dire.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. L'onor. signor ministro ha inteso che io non gli ho domandato la deroga del decreto; soltanto ho detto quello che egli cortesemente ha pure affermato, che cioè si attenderà la legge sullo stato civile degli impiegati prima di attuare il decreto di cui trattasi, riconoscendosi la contraddizione fra l'una e l'altra disposizione. Anzi egli ha detto di più e lo ringrazio, perchè ha detto che votandosi quella legge nei termini in cui fu votata dal Senato, ed io spero sarà votata presto, quel decreto verrà derogato almeno per quella parte che riguarda l'ammissione degli estranei agli esami di promozione.

E giacchè ho la parola, voglio aggiungere una osservazione relativamente all'esito degli esami lamentato dal ministro.

Io non metto in dubbio quello che il ministro ha detto e quello che la Commissione ha pronunciato, perchè erano tutti certamente mossi dal lodevole intento di scegliere la parte buona della burocrazia, che si presentava al concorso.

Bisogna però considerare se una parte del cattivo non sia derivato dal programma dell'esame.

Il fare un esame teorico, dottrinario, come fu fatto, ad impiegati che hanno già otto o dieci anni di servizio, non era opportuno per indagare il rispettivo valore dei candidati. Il programma era troppo teorico, quale potrebbe darsi a giovani che sortono dalla università, e la stessa Commissione era composta quasi esclusivamente di uomini di dottrina, distintissimi certo, ma senza la pratica degli affari amministrativi.

Ora, a quest'esame di promozione, se si dovrà mantenere, io pregherei l'onor. ministro a voler dare un carattere esclusivamente pratico. A degli impiegati noi dobbiamo dare dei quesiti pratici, vale a dire come agirebbero nel caso tale, o nel tal altro caso, quali disposizioni darebbero. In questo modo si potrebbe rilevare e giudicare la loro capacità nell'Amministrazione.

Io ho toccato con mano che impiegati distintissimi hanno fatto degli esami mediocri perchè non sapevano rispondere a delle domande di teorie che erano troppo lontane dai loro studi. Domande di simile natura si devono fare invece per gli esami di ammissione, perchè a questi si presentano giovani freschi di studi e noi dobbiamo controllare che nell'Amministrazione entrino dei bravi impiegati che abbiano coltura e serietà di dottrina. Negli esami di ammissione si può, anzi si deve, essere dottrinari e scientifici; non così per impiegati già inoltrati nella carriera, pei quali il criterio principalissimo per valutarli lo dobbiamo avere nel voto del loro superiore.

In questo modo l'onor. ministro vedrà, io almeno lo confido, che l'esito degli esami sarà molto diverso da quello che egli ha deplorato ora, perchè, ripeto, impiegati distinti hanno fatto degli esami che non hanno soddisfatto le persone degnissime che componevano la Commissione, il che deve ascriversi alle cause che ho indicate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Un centinaio di quegli impiegati sapeva male l'italiano; mi dispiace di dirlo, ma purtroppo è così, onorevole Gadda, e mi duole che non sia presente l'onorevole Piroli, perchè potrebbe attestare cotesto fatto.

Nelle questioni giuridiche, nella storia, qualche volta la mente non essendo presente a se stessa, può avvenire, che il giovane, nella tesi che gli si propone, possa commettere qualche errore; ma non è lo stesso nel leggere e scrivere, questa è la cosa principale.

La Commissione nella sua relazione disse che molti non sapevano neanche comporre in italiano; è doloroso, ma è così.

Senatore GADDA. Credo che saranno poche eccezioni.

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1889

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Cento fra i concorrenti.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte sul capitolo 19 lo pongo ai voti:

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il senatore CORSI legge:

20	Indennità di residenza ai prefetti (Idem)	380,000 »
21	Amministrazione provinciale - Spese d'ufficio (Idem)	658,475 »
22	Indennità agli incaricati del servizio di leva (Idem)	110,870 »
23	Amministrazione provinciale - Gratificazioni e spese di estatatura	17,000 »
24	Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Personale	54,800 »
25	Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa e di posta	240,200 »
26	Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Fitto di locali e spese di cancelleria e varie	7,500 »
27	Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 883) (Spesa obbliga- toria)	750,000 »
		9,530,214 71
Spese per le opere pie.		
28	Servizi di pubblica beneficenza - Stabilimento termale per gl'indi- genti in Acqui	43,200 »
29	Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi	161,080 »
30	Servizi di pubblica beneficenza - Spese di ospedalità e simili	60,000 »
31	Servizi di pubblica beneficenza - Assegni fissi a stabilimenti diversi	58,520 »
		322,800 »
Spese per la sanità interna e marittima.		
Sanità interna.		
32	Personale nei dispensari celtici e dei soppressi uffici sanitari	170,000 »
33	Dispensari celtici e soppressi uffici sanitari - Fitto locali (Spese fisse)	24,000 »
34	Sifillicomi - Personale (Idem)	30,000 »
35	Spese di cura e mantenimento di sifilitici	600,000 »
36	Dispensari celtici gratuiti, spese pel funzionamento, arredi, mobili e istrumenti chirurgici	280,000 »
37	Gratificazioni e compensi per servizi straordinari al personale sani- tario e di servizio nei dispensari celtici	15,000 »
38	Sifillicomi - Fitto di locali (Spese fisse)	7,709 »
39	Indennità ai visitatori, veterinari, ingegneri e componenti la Commis- sione della farmacopea e del Consiglio superiore di sanità	190,000 »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Pacchiotti.

Senatore PACCHIOTTI. Invoco la benevola attenzione del Senato e dell'onor. ministro dell'interno sopra una questione importante, delicata, urgente.

Sarò brevissimo condensando in poche parole il molto che si potrebbe dire intorno a questo argomento.

Si tratta dei farmacisti. Quelli che si trovano in alcune grandi città d'Italia, Torino, Milano, Venezia, Udine, Treviso e nella stessa Roma, vivono oggi in uno stato di agitazione, di fermento che impensierisce l'uomo di governo e commuove l'uomo di cuore.

Questa agitazione fu desta improvvisamente da una recente interpretazione data alla legge di sanità pubblica che il Senato discusse e votò un anno fa, e la Camera dei deputati or sono sei mesi discusse e adottò negli stessi, precisi termini, senza la menoma mutazione, come uscì dal Senato.

La storia è breve.

Circa un mese e mezzo fa alcuni farmacisti dimoranti nelle città testè da me nominate, volendo aprire nuove farmacie presentarono le loro domande ai prefetti delle provincie. Questi interpretando secondo una recente circolare dell'onor. Fortis l'art. 26 della legge in un senso troppo largo, diedero la chiesta licenza. Quindici giorni dopo apparvero i primi preparativi per l'impianto delle nuove farmacie.

La improvvisa notizia portò un vero sgomento tra gli antichi farmacisti possessori di certi diritti antichissimi ottenuti dai padri loro per spese e compe delle loro farmacie...

Senatore PARENZO. Domando la parola.

Senatore PACCHIOTTI. Allora essi con tutti i riguardi di civiltà si agitarono per impedire che questo fatto avvenisse, e presentarono petizioni al Governo, alla Camera dei deputati ed anche ad alcuni senatori. Poscia conferirono coi rispettivi prefetti, rammentarono i voti dei loro Congressi, ordinarono delle riunioni per discutere l'ardente questione, e composero delle Società di resistenza per darsi un vicendevole appoggio contro la nuova invasione.

Furono sempre concordi nei loro pensieri e nei loro atti con modi sempre legali, ordinati. Ora aspettano la sentenza. Ecco la storia.

Ora permettetemi, signori senatori, ch'io vi

rammenti alcuni fatti che vi porranno subito in condizione di meglio comprendere l'argomento ed emettere un giudizio sereno e giusto.

Nella citata legge d'igiene e di sanità pubblica vi sono due articoli che riguardano in special modo i farmacisti, l'art. 26 e l'art. 68

Nell'art. 26 sta scritto :

« Ogni farmacia destinata od all'uso del pubblico od al servizio di ospedali o di altri istituti civili o militari, deve avere per direttore un farmacista legalmente approvato.

« La contravvenzione a queste disposizioni sarà punita con la pena da L. 200 a L. 2000 ».

La legge qui stabilisce le condizioni, secondo le quali una farmacia deve essere aperta. Il farmacista deve essere patentato, cioè deve provare col diploma di aver compiuti gli studi necessari alla sua missione. Questa è la guarentigia pel pubblico e pel Governo.

L'art. 68 è concepito nei seguenti termini:

« Sarà presentato nel corso di cinque anni dalla promulgazione della presente legge, apposito progetto di legge per l'abolizione dei vincoli e privilegi esistenti nel Regno nell'esercizio della farmacia, a fine di regolare le indennità che potranno occorrere e provvedere i mezzi necessari a questo scopo ».

Questo articolo di legge, tutti lo rammenteranno, fu concordato tra la Commissione centrale ed i senatori i quali patrocinavano la libertà d'esercizio che già esiste in Toscana. Questo articolo, sostenuto dai senatori Griffini, Alvisi e da me, venne in ispecial modo adottato quasi all'unanimità, dopo la parola sempre franca, imparziale dell'onorevole ministro Crispi.

Il quale, se la memoria non mi tradisce, disse essere egli convinto della necessità del libero esercizio delle farmacie, la libertà dovere essere la legge per tutti, doversi i privilegi abolire pei farmacisti, come già si abolirono pei procuratori.

Ma, soggiunse, nelle condizioni attuali, non conoscendosi abbastanza bene l'importanza della spesa che occorrerebbe per risarcire questi vincoli, questi diritti antichi delle farmacie piazzate, egli accettava l'articolo come era proposto dall'Ufficio centrale del Senato. Così parlò l'onor. ministro. S'io non fui esatto, sono pronto a correggermi.

Intorno alla vera interpretazione di questo articolo, essendo nati dei dubbi ed essendosi chiesti degli schiarimenti, venne fuori una circolare dell'onor. Fortis, circolare netta, precisa, chiara, e dirò perfino elegante, la quale in sostanza stabilisce questi tre punti:

1° l'art. 68 mantiene per cinque anni gli antichi vincoli e privilegi esistenti nel Regno;

2° lo *statu quo* è mantenuto per questo quinquennio;

3° ma se avvenga mai che condizioni speciali delle città permettano l'apertura di nuove farmacie, e nuovi farmacisti chiedano licenza di aprirle, e contestazioni avvengano tra i nuovi e gli antichi farmacisti, questi ricorrono ai tribunali.

Non avendo la circolare sotto gli occhi, posso forse errare nell'esattezza delle espressioni. Ma il pensiero mi sembra esattamente tradotto.

Questo, signori miei, fu il fatto che ha aperto la porta alle agitazioni della forte schiera dei farmacisti minacciati nella loro proprietà, nel loro avvenire.

E che cosa temono? Che cosa pensano?

Permettetemi, signori, che io riassuma il loro modo di vedere, poichè io, estimatore sincero di molti eletti ingegni che esistono tra i farmacisti di Torino, amico di questi nobili caratteri, di questi cultori di una scienza affine alla nostra, promisi di difendere al cospetto del Senato la loro causa, che nell'intimo della mia coscienza credo equa e giusta.

Ora i farmacisti dicono: perchè mai ci abbandona il Governo, a cui incombe il dovere di fare osservare una legge appena, appena promulgata? Perchè questa nuova interpretazione a noi così dannosa, senza che pur sia necessaria? Perchè mai si disinteressa esso in questa questione e ci manda al cospetto dei tribunali?

Presentatevi ai tribunali e fate una lite!

Ma questo è il diritto di ogni cittadino che si crede offeso nei suoi interessi; non c'è bisogno che ce lo indichi il Governo. Intanto con questa opinione manifestata dal Governo che avviene? Dapprima perdita di tempo, perdita di danaro, perdita della nostra morale tranquillità, e poi, se perdiamo la causa, quali e quanti danni! Poichè non bisogna dimenticare che anche le cause giuste innanzi ai tribunali si perdono!

E quando questo fatto avvenisse, se cioè nella prima causa intentata da un farmacista, con tutti i suoi diritti e coi suoi vincoli, egli perdesse, questo sarebbe un fatto gravissimo, non solo per colui che perde, ma eziandio per tutti gli altri, pei quali s'invocherebbe un precedente che verrebbe poi ricordato per sempre. Addio l'art. 68 e la tregua promessa per cinque anni!

Quale meraviglia adunque se quella circolare, per la sua conclusione, sgomentò così fattamente i tranquilli farmacisti, che tentano con mezzi legali di salvarsi dal naufragio? Quale meraviglia se essi si lagnano perchè quando si tenevano per cinque anni sicuri del promesso *statu quo*, si veggono slanciati in alto mare tra i lunghi e tempestosi accidenti delle liti? Quale meraviglia se oggi essi ricorrono al Parlamento, a cui già espressero la loro gratitudine pel voto da esso dato all'art. 68, che vorrebbero mantenuto intatto, inviolabile?

Ma ecco una obbiezione che venne esposta e ripetuta con grande parvenza di verità.

Si dice: Quando in una città col crescere della popolazione, colla costruzione di nuovi rioni, s'imponga la necessità di aprire una nuova farmacia per sopperire ai bisogni della aumentata popolazione, per impedire che questa sia costretta a recarsi a lontane farmacie affine di procacciarsi gli urgenti rimedi, allora sarà indispensabile fondarne una nuova.

Rispondo. Giustissima previdenza è codesta, anzi la dirò umanitaria e benefica. Ma forse che i legislatori, gli amministratori che ci prece-dettero non pensarono a codesto svolgimento delle città, non provvidero a codesto bisogno delle popolazioni crescenti?

Sì, o signori, esiste ed è in vigore per antiche leggi un metodo eccellente per una buona scelta di nuovi farmacisti. Eccolo in poche parole.

Il farmacista patentato che desidera aprire una nuova farmacia ne fa domanda al sindaco il quale la presenta prima alla Giunta, poi al Consiglio, il quale considerando il numero della popolazione e la distanza delle esistenti farmacie per non creare ingombri, acconsente che la nuova si apra.

Ciò fatto, si ricorre sotto l'aspetto tecnico, scientifico, professionale al Consiglio provinciale di sanità, il quale, riconosciuti buoni i ti-

toli presentati al concorso, concede la licenza definitiva.

Era equo, era saggio questo metodo? Si signori, era il più giusto e regolare che si potesse immaginare, perchè erano gli stessi eletti del popolo che riconoscevano i bisogni dei loro elettori: erano scienziati raccolti nel Consiglio sanitario che davano ragione del sapere, dell'abilità del farmacista. La cittadinanza aveva le migliori possibili guarentigie.

Gli antichi farmacisti non potevano lagnarsi contro il nuovo collega: nè si lagnarono mai. Tutti contenti.

Il metodo moderno è più semplice, più spiccio. Il giovane farmacista che si metta in mente di aprir bottega, sceglie in segreto la regione che meglio a lui convenga, poscia ricorre al prefetto, il quale non deve fare altro che prendere atto della domanda e del diploma presentato. Dopo 15 giorni la bottega è aperta dovunque si vuole, come si vuole, bene o male provvista ed arredata, che importa? Dove sono le guarentigie in favore del pubblico? Metodo pericoloso; cattivo regalo ai prefetti.

Ed ecco che cosa avvenne in Torino con questo nuovo sistema. Due farmacisti chiedono contemporaneamente al prefetto licenza di aprire ciascuno una farmacia. Uno sceglie non già un rione nuovo, privo di farmacie, in una parte eccentrica della città, ma sibbene il centro stesso di Torino, dove già trovansi vicine quattro farmacie in lotta tra loro per la esistenza. *Struggle for life*. Vita dura: aspra lotta. Che bella prospettiva per tutti sei!

L'altro cerca per sede del suo nido futuro un rione nuovo, eccentrico, in cui una nuova popolazione s'affolla, tutto ciò è vero, ma nelle vicinanze del quale già s'affaticano stentando altri farmacisti, tra popolazioni povere che sovente dimenticano di pagare i farmaci presi a credito. Come saranno felici!

Quale dei due metodi sia migliore lascio a voi giudicare, signori senatori. Io che da parecchi anni ho l'onore di appartenere al Consiglio comunale ed al Consiglio provinciale di sanità, conosco assai bene le condizioni dei farmacisti torinesi ed i bisogni della mia cara cittadinanza, e posso dirvi che col metodo antico non avvenne mai il menomo inconveniente, che le giuste ed oneste domande furono sempre soddisfatte, che in questo ultimo anno furono secondo il metodo

antico aperte 4 nuove farmacie, che nel periodo di 8 anni se ne stabilirono forse 17 o 18, che ora in Torino con una popolazione di 300,000 abitanti si contano 70 farmacie, che nessun farmacista mai protestò, che tra tutti regnava la pace con una dignitosa concorrenza, la cittadinanza tenevasi abbastanza soddisfatta. Non è forse eccellente un organismo che per tanti anni dà così buoni frutti?

Ora, tutto mutò improvvisamente. Il mal seme della discordia si sparse nel campo dei farmacisti, l'antica pace è turbata, regna una profonda agitazione. Gli stessi prefetti per la nuova responsabilità sopra di loro addossata si sentono a disagio rimpetto ad una schiera di egregi cittadini malcontenti. Ripeto che s'è loro fatto un dono ingrato.

Lo stesso nostro egregio prefetto, per quanto sia meritamente amato dal popolo torinese, trovansi ora di fronte ai farmacisti addolorati dal nuovo stato di cose, sebbene in fin dei conti egli non sia che il fedele esecutore delle nuove interpretazioni della legge, per la influenza della circolare dell'onor. Fortis. Ecco le nuove difficoltà che si potevano evitare.

E c'era poi tanta furia di mutar sistema? No.

La legge della sanità pubblica è stata pubblicata 6 mesi sono. Mancano ancora tutti i regolamenti (e la nomina dei nuovi farmacisti sarebbe una questione di regolamento). Mancano nelle 69 città capiluogo di provincia i medici provinciali. Non sono ancora nominati tutti i membri del Consiglio provinciale di sanità per completarli. Dunque c'è ancora molto da fare. Dunque non c'era tanta fretta da portare inopinatamente tra i farmacisti un giusto timore pel loro avvenire.

Si poteva bene aspettare ancora 5 anni, dappoichè si era solennemente promesso in Senato che i vincoli ed i privilegi antichi acquistati con ingenti somme sarebbero salvi per 5 anni, dappoichè si era promesso che non si sarebbe per 5 anni mutato lo stato delle cose, finchè una nuova legge non fosse stata presentata ed approvata dal Parlamento, finchè, in altri termini, non fossero stati risarciti convenientemente i farmacisti prima che venisse proclamata la libertà d'esercizio. Si promise lo *statu quo*. Manteniamo le nostre promesse. Se no, nel breve periodo di tregua promessa per 5 anni, il valore delle farmacie piazzate a fronte della nuova

concorrenza cadrà in ribasso, e la proprietà trasmessa dai padri scemerà, sfumerà, sparirà.

Ed ora mi rivolgo all'illustre signor ministro dell'interno che fu sempre assai generoso ed equanime nella discussione della legge sanitaria, della quale la parte più bella e liberale uscì fuori proprio dalla sua mente e dalla sua volontà.

Ho sempre sostenuto qui in Senato e fuori in faccia al pubblico che questa legge che compie l'unità d'Italia anche per l'igiene, che tanti benefici nuovi arreca ai medici, ai farmacisti ed ai veterinari, che è così utile per la salute pubblica in Italia, è opera dell'onorevole Crispi.

Voglia egli oggi per un istante volgere il suo sguardo benevolo verso questa generosa schiera di cittadini che non sono bottegai o commercianti, ma sibbene degni cultori di una scienza per la quale conquistarono il diritto di esercitare una difficile, delicata, pericolosa professione, degna della massima confidenza del pubblico che soffre, spera e s'affida nel sapere, nella virtù, nella diligenza di un uomo.

Si crede forse che i farmacisti abbiano trovato una California, che tutti quanti sono in Italia si arricchiscano e diventino milionari? Ahimè! non scopriamo gli altarini. Che differenza immensa tra il farmacista di trent'anni fa ed il moderno farmacista! Che differenza colossale tra la farmacopea antica e la odierna, tra i rimedi che si usavano una volta e quelli che sono oggi in voga!

Il fatto vero e reale è questo che pochi si arricchiscono colla *réclame* americana, molti vivacchiano modestamente, alcuni pochi fanno onesti guadagni, molti vivono tremando sull'orlo del fallimento. Il mondo assai s'inganna sui calcoli della fortuna dei farmacisti.

Ma tutti quanti senz'alcuna distinzione, quelli delle grandi città e quelli dei villaggi, tanto i ricchi, quanto i poveri, furono sempre liberali, sempre amanti della unità e grandezza della patria, per cui sempre fecero grandi sacrifici. Perciò questi benemeriti cittadini sono meritevoli di tutta la nostra stima e benevolenza. Essi chiedono giustizia. Noi non possiamo negarla.

No, non dobbiamo abbandonarli e lasciarli malcontenti. Non ci sono già abbastanza cause di malcontento in Italia per le crisi agricole,

economiche, finanziarie, edilizie, sociali? Giova forse gittare altre cagioni di malcontento tra i farmacisti? Non è meglio tenerceli soddisfatti ed amici tanto più allo avvicinarsi delle prossime elezioni amministrative e politiche?

Pensiamo anche un poco a codesto avvenimento. Studiamoci di calmare gli animi conturbati di tanti concittadini sparsi in tutte le provincie del Regno.

Ho finito. Forse nel calore del mio discorso mi sarà sfuggita qualche parola meno che conveniente e corretta; ne chiedo scusa a tutti. Ma io dovevo farmi l'avvocato difensore, il caldo patrocinatore dei farmacisti che considero come amici miei e della giustizia che sovra ogni altra cosa prediligo.

Ora nel mio intenso desiderio di ricondurre negli animi dei farmacisti quella tranquillità morale che è tanta parte della felicità nella vita dell'uomo, oso pregare l'onor. ministro di considerare se non convenga sospendere per qualche tempo il metodo moderno della nomina dei farmacisti e di tornare all'antico.

Voglia avocare a se tutte le pratiche, tutti i documenti che toccano questa scottante questione, farli studiare e ponderare da uomini di sua fiducia e mantenere lo *statu quo* promesso dalla circolare dell'onor. Fortis.

Mi auguro che l'onor. ministro si compiaccia di mandare una parola di conforto ai farmacisti per modo che essi non si vedano ad un tratto gettati nel mare magno del libero esercizio. Una sua parola benevola renderebbe un immenso servizio ai farmacisti italiani. Io per loro chieggo pace, pace, pace.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Parenzo.

Senatore PARENZO. Signori senatori. Tutt'altro mi sarei aspettato oggi che di dover intervenire in una questione di farmacie, cattivo avventore come sono, per mia buona ventura, di questi negozi.

Sono stato però tratto a chiedere la parola dalle proposte e più ancora dalle teorie svolte dall'onor. senatore Pacchiotti, che mi sono parse in opposizione a quelle a cui io modestamente mi sono sempre sottoscritto.

Io credo che la nuova legge sanitaria, nel conciliare la richiesta di quelle garanzie che la delicatezza della professione di farmacista richiede in coloro che la esercitano con quei

principi generali che devono informare ogni legislazione civile e liberale, nel conciliare cioè le esigenze d'ordine pubblico col libero esercizio della professione, abbia fatto ottima cosa.

Ed in verità qual'era la situazione dell'esercizio di codesta professione prima della nuova legge? Variava secondo le diverse provincie; in qualche luogo vi avevano concessioni di esercizio di professione aventi quasi una forma contrattuale, erano concessioni verso corrispettivo, in altri luoghi invece le concessioni avevano più stretto carattere di privilegio, nascente da restrizioni che la legge avea creduto di imporre ispirandosi a ragioni d'ordine pubblico.

In questi casi l'esercizio della professione era limitato o dal numero della popolazione, o dalla estensione del territorio.

Questi criteri però, è bene dirlo, non creavano già, nè potevano creare diritti privati; erano norme dettate per ragioni di pubblico interesse. Erano gli stessi criteri errati, per i quali in alcune provincie si limitava l'esercizio della professione di procuratore restringendo il numero degli esercenti in proporzione della popolazione; in altre si regolava la professione di avvocato, non ammettendone che un dato numero per ogni tribunale; e gli aspiranti all'esercizio della professione doveano attendere la vacanza di un posto per lunghi anni, ed ottenerlo per concorso.

La legislazione liberale ha abolito tutte queste restrizioni alla libertà professionale; ma pur mantenendo che per l'esercizio di determinate professioni ognuno debba sottoporsi a determinate condizioni e prove, e dare certe guarentigie di capacità che si son credute necessarie nell'interesse pubblico.

E forse anche questo è troppo. Ma comunque, quando un cittadino ha adempiuto a queste forme e ha dato la prova di possedere i titoli dalla legge richiesti per l'esercizio di una data professione, che c'entra l'Amministrazione pubblica, che c'entra lo Stato a limitare l'esercizio di questa professione, a determinarlo, a circoscriverlo?

Tuttavia la nuova legge sanitaria si è preoccupata - e anche qui secondo me fin troppo - degli interessi dei vecchi farmacisti; promettendo nuove disposizioni per regolare le indennità ai privilegi e alle concessioni abolite. Perché, indennità laddove si lede un contratto,

si capisce; laddove si abolisce un privilegio, no.

Se la nuova legge ha stabilito l'esercizio libero della professione, che prima era così ristretto e circoscritto, essa s'è ispirata a quelle stesse ragioni d'ordine pubblico, a cui s'era ispirata la legge restrittiva, e quindi non vi è luogo ad alcun regolamento d'indennità nè ad alcun diritto di rifusione. Vi sarà una lesione d'interesse; questo si capisce; ogni abolizione di privilegi lede interessi; ma è giurisprudenza antica ed accolta da tutti i nostri tribunali che alle lesioni d'interesse non è concedibile indennità, se l'interesse non è assistito anche da un diritto.

La legge sanitaria quindi poteva benissimo stabilire *statim et immediate* l'abolizione d'ogni restrizione all'esercizio della professione di farmacista, senza pensar punto a compensi fuori dei casi in cui per contratti o per corrispettivi ricevuti dallo Stato, la legge nuova fosse venuta ad offendere dei veri e propri diritti. Invece il legislatore ha creduto bene di stabilire genericamente che per l'abolizione dei privilegi dei farmacisti si sarebbe nel termine di cinque anni pubblicata una legge, colla quale si sarebbero anche stabilite, dove fossero del caso, le indennità da corrisponderci.

Ora nasceva in seguito a questa disposizione speciale della legge una questione puramente interpretativa; dicendosi che i privilegi si sarebbero aboliti con una legge speciale entro 5 anni, mantenevasi in vigore per l'esercizio della professione la vecchia legge o la nuova?

E quando o per vacanza, o per aumento di popolazione, o per la creazione di nuovi quartieri occorresse l'apertura di nuove farmacie, come deve condursi l'autorità amministrativa? Devesi applicare il principio della libertà e lasciare che ognuno, provato il possesso dei titoli necessari all'esercizio della professione, a proprio rischio e pericolo apra nuove farmacie quando ritenga verificata la vacanza o le condizioni di popolazione e di territorio richieste per codesta apertura, o deve l'autorità amministrativa intervenire e concedere o negare caso per caso la facoltà di aprire i nuovi esercizi?

Per esempio, a Roma, credo, è stabilito che vi possa essere una farmacia per ogni 3000 abitanti.

La popolazione a Roma è aumentata ad oltre 400 mila abitanti. Vi possono dunque essere oltre a 130 farmacie. Se non ve ne sono che cento, chi voglia aprire una nuova farmacia qual via deve seguire? Deve fare tutta la vecchia strada, ottenere consenso di autorità comunali o prefetizie, concorrere con altri aspiranti, attendere la decisione di concorso, oppure può, a suo rischio e pericolo, una volta ottemperato alle disposizioni delle nuove leggi, aprire la farmacia, salvo subire le conseguenze d'una lite che gli intentassero i farmacisti vecchi, per sostenere che non sono raggiunti gli estremi dalla legge voluti per l'apertura di nuove farmacie?

Questo è il quesito che si presentava all'Amministrazione, e che sarebbe stato risolto dalla circolare di cui faceva cenno l'onor. senatore Pacchiotti.

Ora io trovo che assai rettamente quella circolare ha risolto la difficoltà, dichiarando che, quando si debba far luogo all'apertura di nuove farmacie o per vacanze o per aumento di popolazione o per nuovi quartieri, si applichi senz'altro la legge nuova, che inizia il libero esercizio della professione per chi giustifica il possesso dei titoli richiesti, salvo a chi creda lesa un proprio diritto il ricorso ai tribunali.

Ed io trovo giusto che in questa questione l'Amministrazione non ci debba entrare.

Come c'entrerebbe?

L'onor. senatore Pacchiotti dice: c'entrerebbe applicando la vecchia legge, ed ha spiegato quale fosse la via che si seguiva una volta per ottenere l'apertura di una farmacia, e ci ha assicurato che a Torino la vecchia legge si è sempre applicata bene.

Non ho nessun motivo per credere che non si sia applicata bene a Torino la vecchia legge, ma io credo che se il legislatore ha creduto bene di mutarla, probabilmente ha trovato che ciò era di pubblico interesse.

E quindi non so come l'Amministrazione potrebbe applicare una legge già abolita! E ciò a prescindere che io avrei ragione di credere non essersi sempre le vecchie leggi applicate regolarmente, e non essersi sempre e dovunque concessa l'apertura di tante farmacie quante erano quelle richieste e permesse in ragione di popolazione e di distanza.

La ragione si capisce facilmente. L'apertura

di una nuova farmacia offende l'interesse di quelle che esistono.

Ora era assai lunga la *via crucis* che gli aspiranti doveano percorrere per ottenere l'impianto di codesta concorrenza.

Ognuno sa qual centro importante di influenze politiche ed amministrative siano le farmacie nei piccoli paesi e bene spesso anche nei grandi; e quanti amministratori debbano la loro elezione a queste influenze.

Quindi è che bene spesso l'interesse offeso ha messo irragionevoli bastoni nelle ruote per impedire dannose concorrenze.

A Torino la vecchia legge avrà fatto buona prova, ma generalmente non l'ha fatta, almeno per quanto io ho inteso tante volte ripetere.

L'onor. Pacchiotti ha detto: badate che voi offendete interessi rispettabili, ed obbligate ingiustamente i poveri farmacisti ad adire i tribunali ove spesso non trovano sentenze favorevoli le buone cause.

Mi permetta l'egregio collega di protestare contro questo giudizio così severo sui responsi della magistratura.

E se pure il suo giudizio fosse giusto, non capisco ad ogni modo perchè i farmacisti dovrebbero avere, oltre ai privilegi di cui hanno goduto e godono, anche quello di non far valere i loro diritti presso i tribunali, ma dinanzi al Senato e alla Camera dei deputati!

L'onor. senatore Pacchiotti fece l'elogio dei farmacisti vantandone il patriottismo e il liberalismo, ma di fronte alle poche migliaia dei possessori del privilegio che tendono a conservarsi gli attuali lucri, magari inalberando la bandiera della pace con tanta eloquenza patrocinata dal senatore Pacchiotti, stanno a picchiare alle porte, ad aspettare l'esercizio della loro professione 16,000 giovani altrettanto onesti e liberali quanto i vecchi farmacisti; 16,000 giovani che hanno fatto i loro studi nelle università, che hanno fatto la loro pratica e non possono arrivare ad assidersi al banchetto della vita, perchè vi sono quelli che sono nel possesso privilegiato del commercio, senza concorrenza, delle medicine, spesso cattive, che si danno ai poveri ammalati, i quali contendono e impediscono che altri venga a dividere i loro guadagni...

Senatore PACCHIOTTI ...Già, i farmacisti sono tutti ricchi.

Senatore PARENZO ...Ma nemmeno poveri.

Senatore PACCHIOTTI ...Lo dice lei.

Senatore PARENZO ...Comunque lo saranno certo più dei sedicimila che sono in attesa di esercitare la loro professione, come ne avrebbero diritto!

Dunque a me pare che l'Amministrazione ha fatto molto bene a non pigliarsi, senza necessità, la mala gatta a pelare, di discutere ed esaminare dinanzi ad ogni singola domanda, o peggio ancora, dinanzi a migliaia di domande che si sarebbero presentate se l'accogliermene, 100, 200 o 300 lederebbe i privilegi di cui fossero in possesso i vecchi farmacisti, e se quindi dovesse o non dovesse accordarle.

L'onor. Pacchiotti accennava all'imbarazzo in cui la circolare del Ministero ha messo i prefetti.

A me pare che la circolare del Ministero li abbia invece messi in una magnifica condizione, nella condizione di Pilato, quella, cioè, di poter lavarsi le mani in tutte queste questioni.

Si sarebbero invece trovati a mal partito se tutti i nuovi aspiranti, invocando il diritto di aprire nuove farmacie per le vacanze, per l'aumentata popolazione o per i nuovi quartieri, si fossero presentati a fare le loro domande ed i prefetti avessero dovuto sceglierne tanti quanti avessero creduto occorrerne. Con quali criteri? Con quelli della vecchia legge? Non ci sono più, perchè la legge è abolita. La nuova legge stabilisce che tutti, avendo determinati titoli, possano esercitare la professione. Con quali criteri avrebbero dunque i prefetti potuto regolare, disciplinare la loro scelta? Dovevano forse rimettersene alla sorte?

Credo quindi che il Ministero abbia rettammente interpretato l'art. 68 della legge, dal momento che quest'articolo non dichiara esplicitamente che il conferimento di nuove farmacie debba continuare ad esser disciplinato e regolato dalla vecchia legge; ma soltanto sancisce che con una nuova legge si sarebbero aboliti i privilegi, salvo le indennità che del caso; ne consegue che per le nuove farmacie da aprirsi per vacanze, aumento di popolazione o per nuovi quartieri deve applicarsi la legge nuova.

L'ufficio del prefetto è quindi semplice: ad ogni domanda che gli si presenti, constatata l'e-

sistenza delle condizioni per l'apertura di nuove farmacie e dei titoli dell'aspirante, non ha che a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio prescritta dalla nuova legge, senza ingerirsi nella scelta tra vari contemporanei aspiranti e senza pronunciarsi su reclami di interessati.

L'apertura delle nuove farmacie avverrà a rischio e pericolo di chi l'ha domandata.

I vecchi farmacisti che vogliono contestare l'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge, sia sull'aumento della popolazione, sia sulla estensione del territorio, sia, infine, che credano avere un loro diritto leso, adiscano l'autorità giudiziaria e l'autorità giudiziaria farà loro ragione se l'avranno.

Io spero poi che il Ministero, anzichè aspettare i 5 anni per rimediare agli inconvenienti che questo stato transitorio necessariamente produce, affretterà la presentazione della legge che di cotesti privilegi faccia *tabula rasa*.

Non mi spaventa l'idea dell'indennità, perchè non credo che il Ministero, il Senato, la Camera possano sancire delle indennità per riparare agli interessi offesi dalla cessazione di tutti i privilegi. Si stabiliranno delle indennità per riparare soltanto ai diritti violati, là dove effettivamente la nuova legge violerà codesti diritti. Ma siccome credo che questi diritti non siano molto estesi ed importanti, è meglio risolvere addirittura il problema, ed entrare nella via larga della libertà, che non c'è nessuna ragione di tener ancora sospesa per la professione del farmacista, come già si è abbandonata per tutte le altre professioni.

Senatore FERRARIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS, *relatore*. La Commissione di finanza a cui vennero sporte delle *quasi petizioni*, cioè dei telegrammi indirizzati ai nostri colleghi, ha creduto di riferire gli elementi di fatto di quello che costituiva il merito delle lagnanze, che così le dobbiamo chiamare, sporte da alcuni farmacisti.

Ma io credo debito mio di spiegare il perchè la Commissione di finanza, sebbene non si trattasse di una stanziamento nè attivo nè passivo, sebbene non si trattasse ancora, nè potesse trattarsi di una domanda la quale potesse col tempo aggravare le finanze, abbia tuttavia creduto obbligo suo di farne cenno.

Lo scopo del cenno ora rimane esaurito, e dal discorso così ampio sotto tutti i punti di vista dell'onor. Pacchiotti, come dalle spiegazioni in contrario senso date dall'onor. Parenzo.

Io non manifesto nessuna opinione; mi è tuttavia lecito, e credo anzi debito mio di indicare che la questione che nasce dall'art. 68 sfugge agli apprezzamenti dell'Amministrazione, e che, quando insorgano delle lagnanze, bisogna rimetterne la decisione dei tribunali.

L'onor. Pacchiotti nel suo zelo per quelli che egli dichiarò suoi amici, e che lo avevano incaricato di far valere i loro diritti, incitava l'Amministrazione ed il ministro a sospendere; questa è la parola detta da lui, alla quale però non credo che egli intese dare quel significato che sarebbe in diretto contrasto con un articolo dello Statuto.

Se poi l'onor. senatore ha inteso di invitare il Ministero dell'interno a contraddire quello che il suo prefetto, il suo rappresentante avrebbe creduto di fare, ed a mio avviso prudentemente, nell'esecuzione della legge, sarà il Ministero che spiegherà le sue intenzioni.

Quanto alla Commissione di finanza essa deve unicamente fare le sue riserve, e sotto questo punto di vista aderisce alle osservazioni dell'onor. Parenzo.

L'art. 68 lascia per cinque anni, finchè non sia sancita la legge nel medesimo indicata, nello stato di fatto e di diritto anteriore riguardo ai privilegi che possano spettare ai farmacisti, ma non dichiara, non definisce quali sieno questi privilegi, quali possono essere i caratteri che costituiscono privativa, se e quale ragione d'indennità vi possa essere, come regolata, da chi dovrà essere pagata...

Senatore PACCHIOTTI. Mai più.

Senatore FERRARIS... Intanto, che cosa deve fare la pubblica Amministrazione e il Ministero responsabile?

Abbia, o non il Ministero accettata una legge, quando è legge, la sua interpretazione esecutiva per quanto tocca agli interessi ed ai diritti dei cittadini, non dipende più da nessuno dei tre poteri che hanno concorso a sancirla. Noi non possiamo entrare in queste specialità. Il ministro risponderà. Egli difenderà il suo prefetto e sarà facile a lui difenderlo, giacchè si dice che in quella stessa località dove si te-

mono, si preveggono, quasi si minacciano conflitti, egli è *amato e venerato*.

La Commissione del bilancio qualora fosse, e quando sarà chiamata a dare il suo avviso sul progetto di legge promesso dall'art. 68, allora soltanto potrà emettere un giudizio.

Ma in allora avremo a discutere dei criteri che debbono condurre il legislatore; allora discuteremo quali sono le caratteristiche che distinguono privilegio da privilegio, e anche le così dette piazze, e il modo con cui le indennità dovranno essere regolate, e discutere infine i mezzi con cui si dovrà farvi fronte.

Queste spiegazioni ho creduto obbligo di dare unicamente per scusare la Commissione di finanza se, entrando in una materia che non era nè oggetto di bilancio, nè oggetto di questioni finanziarie, pur tuttavia ha creduto di esporre sommariamente gli elementi di fatto o di diritto, se così meglio si vuole, cui si riferisce il merito delle lagnanze.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io non vorrei ripetere al Senato le cose dette su questo argomento alla Camera elettiva.

La legge sulla sanità che avete votato prometteva all'art. 68 una legge la quale avrebbe sciolto completamente i vincoli che in varie provincie del Regno s'impongono attualmente contro la libertà dello esercizio delle farmacie.

Le signorie vostre ricorderanno come, discutendosi quell'articolo, il principio della libertà fu ammesso da tutti; soltanto si rimandò al futuro il definire, il disciplinare il modo, secondo il quale si dovessero abolire le antiche leggi restrittive.

Qual'è la norma da seguire finchè la legge promessa non sia approvata dalle due Camere?

Il metodo non può essere diverso da quello accennato dall'onor. Parenzo e dall'onor. Ferraris.

Nei luoghi dove il privilegio esiste, nel caso che la farmacia venga a mancare, non si può certamente ricorrere alle leggi antiche; è l'articolo 26 della legge nuova che ne regola la procedura.

Nei luoghi poi dove la popolazione è aumentata e dove è necessario l'aumento delle far-

macie, non havvi questione alcuna, imperocchè la legge nuova è in vigore.

Qualora l'atto dell'autorità amministrativa si ritenesse offensivo al diritto dei terzi, non vi sarebbero che i tribunali a cui si potrebbe ricorrere.

Lo dissi alla Camera, lo ripeto al Senato.

È una questione di diritto come un'altra, ed in tutte queste questioni è il magistrato ordinario che è chiamato a decidere.

Il Governo spiegò le sue idee sulla circolare, la quale è stata ricordata dai vari oratori.

Per me, il prefetto di Torino non poteva condursi diversamente da quello che ha fatto.

Ciò posto, non avrei null'altro da aggiungere, e desidero che il senatore Pacchiotti voglia contentarsi delle nostre spiegazioni. Giova intanto ricordare che a Torino la questione fu sollevata in modo tale che non credo gli antichi farmacisti avessero sufficiente ragione di lagnarsi.

In effetto si trattò di tre farmacie che si dovevano aprire, una delle quali neanche può dirsi realmente farmacia pubblica, imperocchè apparterebbe alla Società operaia, la quale la costituiva nell'interesse dei propri soci, con le forme della cooperazione. Le altre due erano al limitare della città nuova, in guisa che andavano a servire i quartieri sui quali gli antichi farmacisti non avevano alcun diritto.

Comunque siasi, qualora gli antichi farmacisti credano che il loro diritto possa essere stato offeso, la via dei tribunali è, per essi, la più retta e la più sicura.

E sono convinto che l'autorità giudiziaria vorrà dar loro ragione, se l'avranno; e, se darà loro torto, lo dovranno a loro stessi.

Senatore PACCHIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PACCHIOTTI. Non mi sento l'animo di rispondere a tutte le osservazioni fatte dell'onorevole Parenzo.

Egli ed io percorriamo in questa quistione due linee parallele che non si incontreranno mai.

Imperocchè egli vuole la libertà d'esercizio farmaceutico fin d'oggi, subito, mentre io sono con la legge che mantiene lo *statu quo* per cinque anni; egli ha dei concetti sulla scienza, sulla professione, sullo spirito, sulla condotta

dei farmacisti tutt'affatto contrari ai miei. A che approderebbe una discussione?

Mi sia però concessa una brevissima risposta alle osservazioni dell'onor. ministro dell'interno.

Egli parlò delle due farmacie che stanno per aprirsi in Torino, di quelle precisamente ch'io citai senza entrare in alcun particolare. Ora aggiungerò essere verissimo che una di queste farmacie sarebbe aperta da una Società cooperativa operaia. Ed ecco appunto la gravità del caso, ecco il pericolo per i farmacisti. La nuova farmacia cooperativa si stabilirebbe per gli operai proprio nel centro della città in vicinanza di quattro altri farmacisti, alcuni dei quali piazzati.

Ognun vede che le migliaia di operai di Torino sentiranno una potente attrazione verso questa piuttosto che verso qualunque altra farmacia. Non ne spiego le ragioni, ma ognuno può prevedere lo squilibrio immenso che questo fatto porterà non solo ai farmacisti vicini e piazzati, ma ai più lontani, a dir corto a tutti i 70 farmacisti torinesi. Ecco appunto il fatto che tanto sgomento arrecò in tutti i nostri farmacisti.

La concorrenza, infatti, sarebbe molto più grave, intensa, improvvisa, profonda, generale. Farebbe l'effetto di certi tremendi ribassi alla Borsa. Il valore delle farmacie andrebbe in fumo, si squaglierebbe, per così esprimermi.

Quanto all'altra farmacia che si trova alla periferia, nei quartieri nuovi, dove però sono pochi abitanti e poveri, e dove trovansi già altre farmacie aperte sotto l'impero della legge vecchia, colla concessione del Consiglio sanitario, temo forte che durerà fatica a reggersi in piedi.

Questo farmacista non incute alcun timore. Egli gioca all'azzardo. Noi diciamo in piemontese che *le tirerà verdi*, cioè correrà pericolo di fallire. Devo però aggiungere che egli non usa bene verso i suoi colleghi.

Un'altra osservazione ed ho finito d'infastidire il Senato.

L'onor. signor ministro afferma che l'art. 26 della legge sanitaria stabilisce sufficientemente il modo di nomina....

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. La procedura....

Senatore PACCHIOTTI.... la procedura per la nomina dei nuovi farmacisti.

Ma quando la nomina era fatta dal Consiglio municipale, confermata dal Consiglio sanitario, mi pare che si avea un metodo assai migliore dell'attuale che pesa tutto sul prefetto. Io preferirei la collettività di uomini che sono usciti dal grembo degli elettori, che la responsabilità d'un sel uomo il quale può essere anche un giorno o l'altro ingannato da un farmacista.

Ecco perchè io reputava miglior consiglio e più facile il mantenere lo *statu quo* per questi 5 anni.

Questo metodo antico non piace più, non si può conservare dal Governo, pazienza. I farmacisti nei casi di contestazione si presenteranno innanzi ai tribunali, e Dio li benedica. Io confesso che sperava qualche cosa di più.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. La questione che si agita in questo punto al Senato si riduce a questo, se l'art. 68, così come è stato formulato, abbia virtù ed efficacia di sospendere l'attuazione della legge sulla libertà delle farmacie fino a che non sia intervenuta la legge sulla liquidazione delle indennità. E la questione è stata trattata in altre occasioni in Senato; e in Senato vi sono dei precedenti i quali porterebbero a credere, che appunto l'art. 68 abbia avuto questa efficacia. Anzi, come pure l'onor. ministro dell'interno ricorderà, si era provocata una spiegazione più chiara, una dizione più esplicita, nè questa spiegazione più chiara, questa dizione più esplicita venne adottata, perchè parve che la dizione adoperata fosse già sufficiente, ed avesse questo valore.

Ora, davanti anche a questi precedenti che si hanno nelle discussioni del Senato...

Senatore PARENZO. Domando la parola.

Senatore LAMPERTICO... certamente è molto grave l'esprimere una qualunque opinione, la quale possa comunque influire sopra l'autorità giudiziaria piuttosto in un senso che nell'altro. Perocchè, come l'onor. ministro dell'interno nel suo alto rispetto dell'autorità giudiziaria certamente non mancherà di riconoscere, vi sono due questioni distinte, per ciascuna delle quali il Senato si deve imporre il maggior riserbo. Prima di tutto vi è la questione di *merito*, cioè se l'art. 68 abbia o no quella portata pratica, che le precedenti discussioni del Senato farebbero credere che avesse.

Vi è poi anche l'altra questione gravissima, se sia tanto certo che sarà riconosciuta piena ed integra la competenza dell'autorità giudiziaria.

Io ho cagione di dubitare grandemente che la competenza dell'autorità giudiziaria sia riconosciuta, anzi è a mia cognizione che, non so se a ragione o a torto, la competenza dell'autorità giudiziaria è contrastata, contestata.

Dunque abbiamo due grosse questioni, l'una di diritto, l'altra di procedura, le quali, toccando diritti, ci impongono parimenti il maggior riserbo.

Io non intendo dire una parola, la quale menomamente possa contribuire a risolvere la questione di *diritto* o la questione di *competenza* in un modo piuttosto che in un altro.

Mi rinchiudo nel riserbo, il quale è stato tenuto anche dalla relazione dell'onorevole relatore della Commissione permanente di finanza.

Veggio che le discussioni precedenti del Senato almeno possono fornire argomento a una interpretazione diversa da quella che oggi da alcuno si sarebbe data sull'efficacia dell'art. 68.

So che la competenza giudiziaria ammessa da alcuni, come fuori di dubbio, nel fatto (a torto o a ragione non so) è contestata.

Davanti a questioni di diritto, le quali dipendono da una legge, per parte mia non credo di avere altro obbligo, che quello del più assoluto riserbo.

Ma, una volta che so, che queste controversie ci sono, e dipendono dal modo con cui si intende, si interpreta, si applica una legge, siccome so, che queste controversie possono essere una buona volta definite dalla legge, la quale è preannunciata e promessa, coll'art. 68, io, per parte mia evitando, come dissi, qualunque parola, che accenni alla risoluzione sia di diritto, che di competenza in un modo o nell'altro, non fo che associarmi all'invito già fatto dall'onorevole relatore della Commissione permanente di finanza, perchè il Governo nella sua sollecitudine, a tutela non solo dell'interesse, ma anche della pace, dirò così giuridica, voglia sollecitare la presentazione della legge, che è l'unico modo per dirimere una buona volta ogni controversia, e che è, per così dire, la condizione risolutiva d'ogni dubbio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Parenzo.

Senatore PARENZO. Mi sembra che l'onor. Lampertico, con quel garbo tutto suo proprio, mi abbia rimproverato di portar giudizi sopra questioni le quali, toccando diritti e dovendo portarsi dinanzi ai tribunali, non dovrebbero essere in alcun modo pregiudicate in Senato.

Ma l'onor. Lampertico non ha forse seguito con molta attenzione ciò che io ho detto, e quindi, se le sue parole erano rivolte a me, devo dirgli che non credo di aver meritato le sue osservazioni.

Io mi sono ben guardato anzi dal toccar momentaneamente qualsiasi questione di diritto.

Tutto ciò che ho detto riguardava l'azione dell'autorità amministrativa.

Di fronte all'art. 68 della legge si trattava non già di giudicare quali diritti spettino ai farmacisti vecchi o nuovi; non già di esaminare se l'autorità giudiziaria sia o no competente a pronunciare intorno a questi diritti; ma bensì di vedere quale dovesse essere la sfera di azione dell'autorità amministrativa.

Convorrà l'onor. Lampertico che non vi ha tema che possa essere di maggior competenza di una Assemblea politica.

Ed è su questo terreno che l'onor. senatore Pacchiotti ha portata la discussione, poichè egli è venuto a lagnarsi d'una circolare del Ministero dell'interno e a chiedere che venisse nei suoi effetti sospesa.

Dissi, che a me pareva che l'Amministrazione con quella circolare non avesse fatto che interpretare esattamente le disposizioni dell'art. 68 della legge sanitaria. Ma la questione che l'onorevole Lampertico teme di veder vulnerata da questa discussione non è affatto in giuoco. Devo tuttavia chiarire il mio concetto, che credo sia anche quello del Governo, specialmente di fronte ad una giustissima osservazione che mi faceva testè l'onor. senatore Saracco.

Io non ho sostenuto già, che per virtù dell'art. 68 sia cessata ogni ingerenza dell'autorità amministrativa nell'apertura di nuove farmacie. Ritenevo anzi di aver specificato in quali questioni non debba ingerirsi l'autorità amministrativa.

Quando, per l'aumento della popolazione, si possa far luogo all'apertura di nuove farmacie; quando per la creazione dei nuovi quartieri, vi sieno farmacisti che domandano di aprire nuovi

esercizi; quando, per la morte o la cessazione dell'esercizio di una farmacia piazzata, un altro farmacista lo sostituisca, se vi abbiano tuttavia farmacisti vecchi che credano lesi i propri diritti da ciò che l'Amministrazione non vieti o consenta a codesta apertura, deve intervenire l'autorità amministrativa o giudiziaria?

Io credo la giudiziaria; ma quando siamo di fronte a farmacisti, i quali, senza che vi sia nessuno di questi estremi, nè piazze vacanti, nè aumento di popolazione, nè ampliamento di città, credo che l'autorità amministrativa possa e debba interdire l'apertura di nuove farmacie.

Lo deve poi specialmente dove esistono le farmacie così dette *piazzate*, che hanno una specie di contratto colla Amministrazione, la quale avendo verso corrispettivo accordato speciali condizioni di esercizio potrebbe esser chiamata responsabile di aver concesso, contro i termini del contratto, l'apertura di nuove farmacie.

In questi casi specialmente l'autorità amministrativa, non verificandosi affatto le condizioni per applicare la nuova legge sanitaria, io credo che possa opporre il suo divieto all'apertura di nuove farmacie.

Ma non ha detto nulla di diverso la circolare Fortis, di cui si lagnava l'onor. Pacchiotti, e nulla di diverso credo di aver detto io poco fa.

Io non ho detto che il Ministero dovesse lasciare aprire nuove farmacie senza nessun limite anche dove vi sono contratti esistenti, anche dove non concorrono le condizioni richieste per l'applicazione della nuova legge.

Vede dunque l'onor. senatore che la questione trattata non tocca punto gli argomenti sui quali egli ha invocato il maggiore riserbo.

Finisco col riassumere così il mio concetto; che la nuova legge, all'art. 68, abbia riconosciuto lo *statu quo* per le farmacie esistenti, e l'autorità amministrativa debba rispettarlo. Ma credo che debba applicarsi il principio della libertà nell'esercizio della professione, laddove si faccia luogo a vacanze di farmacie, perchè cessino le antiche, o deve farsi luogo all'apertura di nuove farmacie per aumento di popolazione, o per la creazione di nuovi quartieri. In tutti questi casi l'autorità amministrativa non deve intervenire nè per consentire nè per non consentire all'apertura delle nuove farma-

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1889

cie, deve soltanto verificare se chi richiede co-
desta apertura abbia i requisiti richiesti dalla
legge, e le condizioni per farvi luogo esistano.

Se vi è un vecchio farmacista il quale creda
ad onta ciò lesa un proprio diritto, potrà ri-
correre ai tribunali, i quali giudicheranno.

PRESIDENTE. Nessuno più domandando di par-
lare, e non essendovi proposte, rileggo il ca-
pitolo 39 per metterlo ai voti.

Cap. 39: Indennità ai visitatori, veterinari,
ingegneri e componenti la Commissione della
farmacopea e del Consiglio superiore di sanità
L. 190,000:

Chi intende di approvare questo capitolo vo-
glia sorgere.

(Approvato).

40	Spese occorrenti per l'istituto vaccinogeno	22,480 »
41	Medaglie ai benemeriti della salute pubblica	10,000 »
42	Sussidi per provvedimenti profilattici ai comuni e per la istituzione di condotte veterinarie	80,000 »
43	Riduzioni, miglioramenti e provviste per le stazioni sanitarie dell'Asi- nara e di Nisida	140,000 »
44	Compensi e gratificazioni per lavori risguardanti la pubblica salute, acquisto di opere e spese varie	30,920 »
Sanità marittima.		
45	Lazzaretti marittimi - Personale (Spese fisse)	18,000 »
46	Lazzaretti marittimi - Conservazione dei fabbricati	10,000 »
47	Lazzaretti marittimi - Retribuzione al personale avventizio ammini- strativo e di basso servizio	6,000 »
48	Lazzaretti marittimi - Mobili, spese di cancelleria e spese varie	24,000 »
		1,658,109 »

Spese per la sicurezza pubblica.

49	Servizio segreto	1,525,000 »
50	Ufficiali di sicurezza pubblica - Personale (Spese fisse)	4,104,265 25
51	Sicurezza pubblica - Spese d'ufficio (Idem)	219,620 »
52	Guardie di sicurezza pubblica - Personale (Idem)	6,757,800 »
53	Competenze ad ufficiali e guardie di sicurezza pubblica per trasferte e permutamenti	335,000 »
54	Gratificazioni e premi ad ufficiali, guardie ed agenti di pubblica sicurezza	91,000 »
55	Indennità di soggiorno ad ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza destinati in località di confine, oppure isolate e malsane	18,000 »
56	Sussidi ad ufficiali, guardie ed uscieri di sicurezza pubblica	24,000 »
57	Premi d'ingaggio e debiti di massa delle guardie di pubblica sicurezza	11,000 »
58	Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di sicurezza pubblica	33,000 »
59	Servizio sanitario, istruzione, casermaggio ed altre Spese per agenti di sicurezza pubblica	30,000 »
60	Fitto di locali per le guardie di sicurezza pubblica destinate in custodia di domiciliati coatti presso gli uffici di confine (Spese fisse)	6,000 »
61	Casermaggio ed altre spese variabili per agenti e per allievi guardie di sicurezza pubblica	31,000 »
62	Sicurezza pubblica - Fitto di locali (Spese fisse)	119,000 »
63	Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio	87,200 »
64	Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri	70,000 »
65	Soprassoldo ai reali carabinieri in servizio di scorta ed alle brigate volanti	30,250 »
66	Spese di trasporto, di cancelleria, abiti alla borghese, lanterne, ed altre relative per i reali carabinieri	34,750 »
	<i>Da riportarsi</i>	13,526,885 25

LEGISLATURA XVI — 3ª SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1889

	<i>Riporto</i>	13,526,885 25
67	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	275,000 »
68	Repressione del malandrinnaggio, estradizione di malfattori dall'estero e spese di sicurezza pubblica	500,000 »
		14,301,885 25
	Spese per l'amministrazione delle carceri.	
69	Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse)	1,185,719 88
70	Carceri - Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione	4,051,565 99
71	Carceri - Indennità di alloggio	45,730 »
72	Carceri - Spese di ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari	230,000 »
73	Carceri - Premi d'ingaggio agli agenti carcerari	153,000 »
74	Carceri - Vestiario, armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari	109,200 »
75	Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari	60,000 »
76	Carceri - Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario	109,000 »
77	Carceri - Spese per esami e studi preparatorî e quote di concorso al Congresso internazionale di Pietroburgo	15,000 »
78	Carceri - Mantenimento dei detenuti, delle guardie e degli inservienti, combustibile e stoviglie	14,954,600 »
79	Carceri - Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri	1,650,000 »
80	Carceri - Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi	36,342 56
81	Carceri - Mantenimento nei riformatorî dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio	1,316,980 »
82	Carceri - Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio	726,000 »
83	Carceri - Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie	1,350,630 »
	<i>Da riportarsi</i>	25,993,768 43

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1889

	<i>Riporto</i>	25,993,768 43
84	Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie	30,000 »
85	Carceri - Servizio delle manifatture - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili	180,000 »
86	Carceri - Servizio delle manifatture - Provviste di materie prime ed accessorie	2,070,000 »
87	Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoratori .	580,000 »
88	Carceri - Servizio delle manifatture - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari ed agli inservienti	100,000 »
89	Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti	160,000 »
90	Carceri - Servizio delle manifatture - Indennità per gite fuori di residenza	10,000 »
91	Carceri - Fitto di locali (Spese fisse)	130,000 »
92	Carceri - Manutenzione dei fabbricati	633,000 »
93	Carceri - Manutenzione dei fabbricati - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari	60,000 »
94	Fotografie dei malfattori più pericolosi (art. 9 del regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881)	6,300 »
95	Sussidi alle società di patronato	20,000 »
		29,973,068 43

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

96	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,287,324 07
----	--	--------------

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

97	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	8,000 »
98	Assegni di disponibilità (Idem)	40,000 »
99	Stipendio agli impiegati dei cessati consigli degli ospizi nelle provincie meridionali fino al loro collocamento definitivo (Legge 6 febbraio 1881, n. 29) (Idem)	1,000 »
100	Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici	150,000 »
101	Raccolta degli atti del Parlamento	30,000 »
102	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, art. 1 e 7) (Spesa ripartita)	525,000 »
103	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, art. 1 e 7) (Spesa ripartita)	175,000 »
104	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, art. 2 e 8) (Spesa ripartita)	100,000 »
105	Sicurezza pubblica - Soprasoldo e spese di trasporto alle truppe comandate in servizio	565,000 »
106	Sicurezza pubblica - Soprasoldo alle guardie di sicurezza pubblica a cavallo	50,000 »
107	Monumento onorario a Vittorio Emanuele II primo Re d'Italia (Legge 25 luglio 1880, n. 5562)	1,200,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,844,000 »

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1889

	<i>Riporto</i>	2,844,000 »
108	Spesa per provvedere alla residenza del Parlamento nazionale . . .	<i>per memoria</i>
109	Pagamento alla provincia di Bologna per l'uso e mantenimento dei mobili dell'ufficio di questura e pel mobilio apprestato ad uffici governativi dal 12 giugno 1859 a tutto il 1865	11,048 44
		<hr/> 2,855,048 44
	Spese per gli archivi di Stato.	
110	Spese straordinarie per gli archivi di Stato	1,400 »
111	Archivio di Stato in Palermo - Adattamento di nuovi locali nel già convento della <i>Gancia</i>	30,000 »
		<hr/> 31,400 »
	Spese per le opere pie.	
112	Assegni a stabilimenti di beneficenza	17,706 »
113	Retribuzione al personale straordinario per l'ufficio tecnico e spese diverse per la esecuzione della legge 31 maggio 1887, n. 4511 (serie 3 ^a), di soccorso ai danneggiati dal terremoto nei comuni delle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo	10,000 »
114	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (Legge 14 luglio 1887, n. 4791)	50,000 »
115	Sussidi ai danneggiati dalle inondazioni del 1888 nelle provincie di Teramo e di Chieti (Legge 7 aprile 1889, n. 6018) (Spesa ripartita)	150,000 »
		<hr/> 227,706 »
	Spese per l'amministrazione delle carceri.	
116	Benevento - Carcere giudiziario - Lavori di ampliamento e di sistemazione dei locali	30,000 »
117	Cagliari - <i>Castiadas</i> , colonia penale - Costruzione di case coloniche in sostituzione delle vecchie baracche	30,000 »
118	Cagliari - Bagno penale - Sistemazione dei locali per la sezione di rigore	30,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	90,000 »

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1889

	<i>Riporto</i>	90,000 »
119	Catania - <i>Acireale</i> , casa penale - Costruzione del muro di cinta e sistemazione dei locali	30,000 »
120	Catania - <i>Nicosia</i> , carcere giudiziario - Lavori di sicurezza e di sistemazione dei locali	20,000 »
121	Livorno - <i>Portolongone</i> , bagno penale - Lavori di riduzione e di sistemazione di locali per una sezione di rigore	30,000 »
122	Milano - Casa penale - Costruzione di celle d'isolamento	30,000 »
123	Napoli - <i>Nisida</i> , casa di relegazione - Costruzione degli alloggi e adattamento di diversi locali	25,000 »
124	Napoli - Riformatorio pei minorenni - Adattamento dei locali	30,000 »
125	Napoli - <i>Santo Stefano</i> , bagno penale - Costruzione di nuove celle e sistemazione dei locali	30,000 »
126	Padova - Casa penale - Costruzione di celle d'isolamento	30,000 »
127	Reggio Calabria - <i>Gerace Marina</i> , carcere giudiziario - Costruzione del muro di cinta e sistemazione dei locali	30,000 »
128	Roma - <i>Carceri giudiziarie di San Michele</i> - Costruzione di una nuova infermeria e sistemazione dei locali	20,000 »
129	Roma - <i>Viterbo</i> , casa penale - Costruzione di una palazzina per alloggio degli impiegati e sistemazione dei locali	30,000 »
130	Sassari - <i>Tempio</i> , carceri giudiziarie - Costruzione di celle di isolamento e di rigore	30,000 »
131	Siracusa - <i>Augusta</i> , casa penale - Ampliamento e sistemazione dei locali	30,000 »
132	Stabilimenti carcerari diversi - Fondo a calcolo per provvedere al pagamento delle eventuali eccedenze tra il costo effettivo dei lavori ed il fondo stanziato nei capitoli straordinari relativi a detti stabilimenti carcerari	14,000 »
133	Stabilimenti carcerari diversi - Costruzione di nuove vetture e vagoni cellulari pel servizio di trasporto dei detenuti	30,000 »
		499,000 »

RIASSUNTO**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	3,108,521 69
Archivi di Stato	758,150 45
Amministrazione provinciale	9,530,214 71
Opere pie	322,800 »
Sanità interna e marittima	1,658,109 »
Sicurezza pubblica	14,301,885 25
Amministrazione delle carceri	29,973,068 43
	<hr/>
TOTALE della categoria prima	59,652,749 53
	<hr/>
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	1,287,324 07
	<hr/>
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	60,940,073 60
	<hr/>

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	2,855,048 44
Archivi di Stato	31,400 »
Opere pie	227,706 »
Amministrazione delle carceri	499,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	3,613,154 44
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	64,553,228 04

PRESIDENTE. Trattandosi di un progetto di un solo articolo sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Approvazione dei due progetti di legge: « Proroga dal 22 marzo 1889 al 22 marzo 1890 del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese del 6 marzo 1868 » (N. 42); « Autorizzazione per lo impianto di uno stabilimento sanitario nel porto di Genova » (N. 33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto: « Proroga dal 22 marzo 1889 al 22 marzo 1890 del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese del 6 marzo 1868 ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo intervenuto a Managua, mediante scambio di note del 14 e 24 dicembre 1888 e 21 gennaio

1889, per prorogare fino al 22 marzo 1890 il trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e il Nicaragua del 6 marzo 1868.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Si passa ora al progetto di legge: « Autorizzazione per lo impianto di uno stabilimento sanitario nel porto di Genova ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CELESIA legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire trecentocinquanta (lire 350,000) per la costruzione di uno stabilimento contumaciale nel porto di Genova, da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa

del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89.

Lo stanziamento del capitolo n. 30 « Sifilomi, spese di cura e di mantenimento » dell'anzidetto stato di previsione è ridotto a lire settecentoquarantacinquemila e dieci (lire 745,010).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Presentazione di un progetto di legge.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per la riforma penitenziaria, stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Prego il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza, poichè è una di quelle leggi che occorre sieno discusse prima che scada l'esercizio finanziario attuale; e se il Senato mi sarà indulgente, io proporrei che ne mandasse l'esame alla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. presidente del Consiglio e ministro dell'interno della presentazione di un disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, per la riforma penitenziaria.

Il signor presidente del Consiglio prega il Senato di dichiarare l'urgenza di questo disegno di legge e di trasmetterlo alla Commissione permanente di finanza.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge: « Convalidazione dei decreti reali n. 5084 (17 novembre 1887), 5116 (18 dicembre 1887), 5675 (27 agosto 1888) e approvazione di vari provvedimenti riguardanti il servizio delle gabelle con facoltà al Governo di pubblicare il testo unico della legge doganale » (N. 30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: « Convalida-

zione dei decreti reali n. 5084 (17 novembre 1887); 5116 (18 dicembre 1887), 5675 (27 agosto 1888) e approvazione di vari provvedimenti riguardanti il servizio delle gabelle con facoltà al Governo di pubblicare il testo unico della legge doganale ».

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CELESIA legge:

(V. stampato N. 30).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, e do facoltà di parlare all'onor. senatore Busacca dei Gallidoro.

Senatore BUSACCA. Signori senatori. Missione del Governo è sviluppare le forze, tutelando l'uomo nei suoi diritti, migliorandolo moralmente.

Missione del Governo non è determinare esso il modo in cui le forze conviene impiegare; questa missione del Governo non è, perchè nei vari modi d'impiegarle il maggior utile dipende da leggi naturali che il Governo non può mutare, e non ne dipendono dall'opera del Governo gli effetti.

Questo io diceva l'altro giorno a proposito del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, che più esattamente parlando, con la parola che tutto comprende, direi Ministero dell'Industria.

Così io diceva e quindi, conseguente a me stesso, non posso non aderire a quanto sulla legge che oggi trattiamo l'onorevole relatore riferisce.

Aderisco, perchè i fatti ch'egli lamenta non sono, che la prova pratica delle conseguenze del prevalente falso concetto di governo e della violazione del principio da me sostenuto.

Ed ora comincio dal domandare: Se il Governo è il tutore dei diritti di tutti, e i cittadini sono tutti giuridicamente uguali, cosa legittimamente esser possono i dazi, se non una prelevazione del prodotto dei cittadini ossia della loro ricchezza, per far fronte alle spese dello Stato?

Ma cosa è il dazio protettore, se non un dazio che coartato dal Governo un cittadino paga all'altro? E che questo sia, facile è dimostrarlo; basta vedere come il dazio protettore operi.

Un prodotto senza dazio, venga dall'estero o dall'interno, si dà per L. 20.

Il produttore nazionale grida non potersi sostenere la concorrenza se il prezzo non sale a

L. 25. Il Governo impone un dazio di L. 5, e il valore del prodotto sale a L. 25.

Se, nonostante, il prodotto estero viene, ed io l'acquisto con L. 25, quelle L. 5 in più da me pagate sono evidentemente un dazio di L. 5, che per mezzo della dogana ho pagato all'erario nazionale, quell'aumento di entrata sarà stato necessario o no per la finanza, ma giuridicamente non ho nulla da dire.

Ma se io pago L. 25 al produttore nazionale per quel prodotto, che senza il dazio avrei per L. 20, cosa sono quelle L. 5 in più, se non un dazio di L. 5 che io coartato dal Governo ho pagato al mio concittadino, che giuridicamente mi è uguale?

È ciò giusto? Donde ripete il mio concittadino il diritto d'impormi un dazio?

Il protezionista mi dirà: Il Governo impone quel dazio per interesse dello Stato. Ma io replico: Comprendo che il Governo prenda il mio fondo per una strada, ma siccome la strada è fatta per il pubblico e non soltanto per me, prende il mio fondo pagandomene il valore; se dunque è per utilità pubblica che il Governo mi ha costretto a pagare L. 5 al produttore nazionale, il ministro del Tesoro emetta un mandato di L. 5 per indennizzarmi.

Se non che tutto, e non soltanto l'ordine materiale, è in questo mondo sottoposto a una legge naturale, e nelle leggi naturali d'ordine morale vi è più armonia di quel che molti credono.

È una legge naturale quella che regola la produzione anche in quanto dipende dall'opera dell'uomo; è una legge naturale quella che regola la permutabilità d'un prodotto coll'altro, ossia il valore; ed una intromissione del Governo in queste leggi, che violi il diritto che ne deriva, si risolve inevitabilmente in disturbo dei rapporti tra uomo ed uomo, in diminuzione delle cose utili permutabili, cioè della produzione.

Si dirà che sono teorie, e che si preferisce la pratica; che si vogliono fatti. Sì, sono teorico perchè la teoria non è che l'espressione del fatto, e come la teoria è vera o falsa secondo che ha per base il fatto vero o falso, così la pratica è erronea se non è consentanea alla teoria vera.

Fatti non sono soltanto quelli che la statistica registra. Vi sono fatti essenziali alla na-

tura dell'uomo, che la statistica non registra, perchè così evidenti che nessuno li nega, e se registrar dovesse i casi in cui si avverano, non avrebbe che a rimandarci alla statistica della popolazione.

Ed il primo fatto è che le forze sono tutte limitate. Limitate quelle intrinseche alla persona dell'uomo, limitate quelle che la natura materiale e il mondo esteriore gli apprestano, limitato essendo l'uso che può farne.

Questo limite importa, che se l'uomo impiega le sue forze in un modo, non può impiegarle in altro modo al tempo stesso; e se impieganole in un modo ne ha un effetto utile come 100, non può ritrarne l'effetto di 101.

Ma v'è altro fatto essenziale, e pur questo evidente. Quelle che diciamo forze non sono che l'effetto del complesso di cause svariatissime, che agendo su ciascun uomo lo abilitano a fare una qualche cosa. Or queste cause efficienti essendo da un uomo all'altro diverse, diversi da un uomo all'altro nella specie sono gli effetti utili che dalle sue forze può ciascun uomo ritrarre, diverse nella loro potenza da un uomo all'altro sono le forze nello stesso modo impiegate.

Limite delle forze, diversità delle forze sono verità, che nessuno nega. Ma non si avverte che questi due fatti sono l'origine del consorzio e lo regolano in tutto. Se le forze dell'uomo non fossero imitate, e se ogni uomo con ugual risultato far potesse tutto quel che fanno gli altri, non vi sarebbe ragione per vivere in rapporti coi suoi simili.

Si vive in consorzio, perchè nel consorzio ciascun uomo profitta delle forze degli altri, in ciò in cui le sue totalmente mancano o sono inferiori.

Considerandola astrattamente, questa verità si può tradurre in questa formula. Due uomini impiegando le loro forze nello stesso modo, uno ne trae l'effetto come 100, l'altro come 80. Impieganole in altro modo, chi nel primo caso otteneva l'effetto di 100, nel secondo l'avrà di 80, chi nel primo l'avea di 80, l'avrà di 100 nel secondo.

Ma quel che è vero astrattamente, è vero nella pratica.

Un uomo, impiegando, come mezzi di produzione nuova, prodotti materiali già esistenti, impiegando il lavoro di altri uomini che pre-

stano la loro opera per di lui conto, impiegando forze rappresentate dal loro valore, cioè dal capitale, accoppiandovi la sua attività fisica e intellettuale, gli aiuti che ritrae dalla sua posizione sociale, accoppiandovi le forze intrinseche alla sua persona, effettua 10,000 unità d'un prodotto; altro uomo colle forze di cui può disporre, o perchè deficienti le forze intrinseche alla sua persona, o perchè non riunisce il capitale nella misura necessaria alla produzione maggiore, in ragione d'un capitale uguale ne effettua 900, altro uomo 8000, altro uomo 7000, altri ancor meno.

La produttibilità delle forze impiegate nella stessa industria è decrescente. Ed è per questo che, aumentando la richiesta, il valore del prodotto aumenta. Aumenta perchè, per effettuarne una stessa quantità, occorre un consumo di forze maggiore di prima. Ed ogni impiego di forze dovendo essere remunerato, il valore di quel prodotto aumenta, cioè, per una stessa quantità di quel prodotto bisogna dar degli altri prodotti una quantità maggiore di quella che prima se ne dava.

V'è dunque una gradazione decrescente nella produttibilità delle forze impiegate nella stessa industria ed una gradazione ascendente nel valore che è necessario abbia un prodotto per contentare la richiesta a misura che aumenta.

Ne segue che se il valore del prodotto non è a un certo grado, perchè la quantità richiesta non permette che sia maggiore, quelli che nella gradazione della produttibilità sono nei gradi inferiori gridano: perchè quella industria loro non dà i prodotti che vorrebbero.

Ma sarebbe questa una ragione, perchè il Governo protezionista classificasse i produttori e imponesse a carico dei produttori di grado superiore una tassa per obbligarli ad aumentare il prezzo, affinchè quelli di grado inferiore lucrassero? Certamente no.

Si direbbe: quei signori impieghino in altro modo le loro forze.

E si risponderebbe bene.

Perchè la produttibilità delle forze nella stessa industria è decrescente, ma relativamente alle persone la produttibilità delle forze da una industria all'altra è diversa; e coloro che in una industria si trovano negli ultimi gradi e perdono, in altra si troveranno in condizione migliore.

Il mondo essendo così costituito, quali ne sono le conseguenze pratiche? Eccole.

Un uomo in una industria con forze estrinseche alla sua persona rappresentate dal capitale, ho supposto, effettua d'un prodotto 10,000 unità, in altra industria ne effettua 8000; altro uomo nella prima industria ne effettua 8000, nella seconda 10,000.

Se costoro, non badando alla diversità delle loro forze le impiegassero ciascuno in quella industria nella quale la produttibilità è per esso minore, ciascuno del prodotto desiderato ne avrebbe 8000 unità; se invece ciascuno di essi impiegasse le proprie forze nella industria in cui la produttibilità è per esso maggiore, e permutassero l'un l'altro i loro prodotti, ciascuno della cosa desiderata ne avrebbe 10,000. Le due produzioni sarebbero maggiori.

Ora quello che è in un caso ipotetico, è ciò che praticamente si avvera in tutti i casi. Tutto il movimento economico è questo. Gli uomini non sono creati per divorarsi l'un l'altro. Ciascuno, impiegando le sue forze in quel modo in cui la produttibilità è per lui maggiore, e cambiando prodotti con prodotti, ciascuno profitta della maggiore attitudine degli altri in quelle produzioni nelle quali la sua attitudine è minore. Questo è quel che costituisce coi fatti tutto il movimento economico di qualsiasi Stato.

Ma quel che osserviamo dentro lo Stato, è vero tra Stato e Stato, e le stesse ne sono le conseguenze.

Ed invero, persone che diconsi Francia, Inghilterra, Italia non esistono. Esistono individui, che parlando la stessa lingua, simpatizzando per omogeneità di sentimenti e carattere, avendo gli stessi precedenti storici, vivendo dentro circonferenze di territori per cui sono necessariamente maggiori i loro rapporti, avendo così interessi comuni, vivono retti da uno stesso istituto, che amministri i loro interessi comuni, e che diciamo Governo.

Noi con una astrazione facciamo di questi individui un ente e lo diciamo Stato o Nazione; decomponetelo nei suoi elementi, non vi troverete che individui, e la legge naturale che regola i loro rapporti è sempre la stessa, appartengano essi allo stesso ente o ad enti diversi. La diversità di cause, e quindi di forze e di effetti pratici, che il protezionista osserva tra Stato e Stato, avverasi tra provincia e provincia

dello stesso Stato, tra comune e comune della stessa provincia, tra individui e individui dello stesso comune. Ed è così perchè i rapporti economici, se con una astrazione ne facciamo rapporti tra Stato e Stato, nella realtà sono rapporti tra individui e individui.

Cosa è l'industria nazionale?

Industria, per me, è qualsiasi modo d'impiego delle forze per effettuare un oggetto utile avente valore. Ogni singolo Italiano attivo impiega le forze sue in qualche modo, coltiverà la terra, farà manufatture, sarà commerciante; quella è la sua individuale industria. Noi di tutte queste industrie individuali con una astrazione ne facciamo una cosa sola, e la diciamo industria nazionale.

Lo stesso è del commercio. È cambio di prodotti con prodotti. Ogni singolo commerciante italiano cambia merci con merci con commercianti italiani amici, o le cambia col danaro dei suoi avventori. Riunite astrattamente in un solo tutti questi commerci singoli. Ecco il commercio nazionale.

Però quale è la distinzione tra commercio interno e commercio internazionale?

Un Francese manda prodotti di Francia ai suoi corrispondenti italiani, ne riceve in cambio altri prodotti. Migliaia di Francesi e migliaia di Italiani fanno lo stesso. Ecco il commercio internazionale. Perchè internazionale? Perchè Francia e Italia sono due Stati distinti.

Però commercianti romani mandano e ricevono prodotti dai loro corrispondenti in Torino. Questo è commercio interno. Perchè? Perchè Roma e Torino sono d'uno stesso Stato. Rialzate gli antichi confini, questo commercio diviene internazionale.

L'Italia era divisa in sette Stati, ciascuno colla sua dogana protettrice, si aveano sette commerci interni, sette internazionali, sette industrie nazionali, sette importazioni dall'estero, sette esportazioni all'estero.

Oggi tutto questo è sparito.

Ma i rapporti economici tra Roma e Torino, tra Toscana e Napoli erano qualche cosa di diverso di quel che sono oggi?

I protezionisti siciliani erano furiosi contro le importazioni dal Napoletano, i piemontesi lagnavansi delle importazioni lombarde, più o meno era lo stesso tra ex-Stato ed ex-Stato. Oggi invece si grida contro il Governo, perchè

questo cambio di prodotti con prodotti tra provincia e provincia non è in Italia più attivo. Come mai quel che allora pei protezionisti era un male, oggi è divenuto un bene? Perchè per esser logici i protezionisti non chiedono che si rialzino le antiche barriere?

Ho letto nella relazione l'ordine del giorno della Camera, che invitava il Governo ad impedire che il dazio di consumo si convertisse in barriera protezionista tra comune e comune. Perchè impedirlo? Se l'importazione da Roma nuoce a Monterotondo, perchè impedire a Monterotondo di difendersi da Roma?

Queste distinzioni altra base non hanno che le circoscrizioni politiche e amministrative. Fate dell'Italia e della Francia un solo Stato, il commercio internazionale tra Italia e Francia diviene commercio interno.

Ma i rapporti sono in tutti i casi sempre la stessa cosa, sempre le stesse saranno le conseguenze, perchè sempre saranno rapporti tra individui e individui, abitino essi lo stesso Stato, provincia o comune, o Stati, comuni, provincie diverse. E sui risultati dei loro rapporti le circoscrizioni politiche od amministrative non hanno, nè possono avere la menoma influenza; i risultati dipendendo dalle diversità di causa o di forze, diversità che si verifica in tutti i casi indipendentemente dalle circoscrizioni.

Ma non è tutto. Ribassare artificialmente il valore d'un prodotto è lo stesso che diminuire i profitti di quelle industrie.

Conseguenza. I produttori non protetti che nella graduazione del valore necessario a produrre sono agli ultimi gradi, non avendo più quel valore per essi necessario, perdono. Le industrie non protette decadono. Avremo tessuti nazionali, anzichè esteri; ma la produzione nazionale scema.

E non è ancora tutto. L'estero non regalava i tessuti, ne avea in cambio prodotti italiani. Impedita l'importazione dei tessuti, cessa l'esportazione dei prodotti nazionali.

Singolare, strana è la vostra pretesa! Vi lagnate perchè l'esportazione scema. Ma a meno che non vogliate che si diano i nostri prodotti per nulla, come volete non scemi, se togliete all'estero la possibilità di dare altra cosa in cambio? Tutti gli ostacoli alla importazione si convertono da sè in ostacoli all'esportazione.

E la diminuzione dell'esportazione importa diminuzione del valore del prodotto non esportato, altra causa di diminuzione dei profitti di quelle industrie, e quindi diminuzione della produzione.

E però veniamo alle conseguenze pratiche.

Suppongo non sianvi dazi d'importazione sui tessuti. Dall'estero, sia pure dalla Francia, s'importano 10 milioni di metri di tessuto, che al prezzo di L. 10 sono 100 milioni. Gl'industriali gridano: che a quel prezzo l'industria dei tessuti è impossibile. Abbisogna che il prezzo sia di L. 15.

Il Governo impone un dazio di L. 5. Le fabbriche di tessuti sorgono. Avremo tessuti nazionali anzichè esteri. Ma i consumatori invece di 100 milioni di lire ne spendono 150. Coartati dal Governo, avranno pagato ai fabbricanti nazionali una tassa di 50 milioni. Il diritto d'imporre questa tassa il Governo, ho già detto, non l'ha.

Ma andiamo oltre.

Quelle L. 15 invece di L. 10, i consumatori non le ricevono dalle nuvole; le hanno in cambio dei loro prodotti.

Se L. 10 si hanno, per esempio, con 20 chili, litri, unità di quantità di un prodotto qualsiasi, L. 15 non si avranno con meno di 30 unità di quel prodotto. E quindi un metro di tessuto che prima aveva il valore di due unità di quel prodotto acquista il valore di tre unità, ed una unità di quel prodotto che prima aveva il valore di mezzo metro di tessuto, avrà soltanto il valore di un terzo. Dunque, tanto il valore dei tessuti si è artificialmente aumentato, quanto il valore dei prodotti coi quali acquistansi i tessuti è diminuito. Cioè, per proteggere una industria, si è imposta una tassa a carico delle altre.

Ecco la vostra protezione.

È impossibile aumentare artificialmente il valore di un prodotto senza diminuire quello degli altri prodotti. Impossibile proteggere artificialmente un'industria senza aggravarne un'altra.

Diminuisce così la produzione delle industrie non protette; ed intanto la industria protetta importa capitali, attività, forze impiegate.

Dimenticate, che le forze tutte sono limitate. La questione è soltanto impiegarle in un modo o in un altro. Le forze impiegate nell'industria protetta sono forze tolte alle industrie non protette, che si reggerebbero da sè. Quindi avrete

sostituito una industria all'altra, però colla differenza, che alle industrie in cui la produttività era maggiore avete sostituito quella in cui la produttività essendo minore, perchè si regga è indispensabile, che le industrie non protette paghino alla protetta la perdita. Alla industria che da sè dava 100 avete sostituita quella che da sè dà 80, e perchè si regga, la prima paga 20 alla seconda, e quel che nell'insieme rimane è la perdita di 20.

Quel che ho detto è la conferma, è la spiegazione dei fatti riferiti dal relatore.

È un fatto da tutti riconosciuto l'esportazione dei prodotti diminuita.

È pure diminuita l'importazione, specialmente dai paesi e dei prodotti contro i quali principalmente vige il vostro sistema di protezionismo, o meglio di favoritismo.

La diminuzione della importazione è causa della diminuzione della esportazione.

Il vostro sistema non solo è stato ostacolo al trattato colla Francia, ma vi è ostacolo ad altri trattati.

Niuno di noi vi ha detto, non doversi aver cura della finanza. Quel che vi diciamo, è che il vostro sistema non è quello che più alla finanza giova. Diminuire esagerando il dazio d'importazione è lo stesso che diminuire la materia imponibile. E se per proteggere alcune industrie, con danno delle altre, la materia imponibile diminuisce in una proporzione maggiore dell'aumento della aliquota del dazio, l'entrata doganale scema.

Nella produzione manifatturiera, pochissimi sono i progressi ottenuti.

Enormi i danni arrecati alla produzione agraria, depressa per l'artificiale avvillimento dei prodotti agrari, come altri adducendo fatti concreti vi ha dimostrato.

Ed è naturale che così sia. In un paese eminentemente agricolo, non ancora e per lunghi anni non manifatturiero, la parzialità a favore della industria manifatturiera non può non esser che a danno dell'agraria.

Dire che la Francia ci è ostile, ch'essa ci chiude i suoi porti, che il protezionismo prevale da per tutto, non risponde a nulla. Il danno che la Francia e i Governi protezionisti fanno a noi chiudendoci i loro porti, noi lo facciamo agli altri chiudendo loro i nostri. Ma il danno che facciamo agli altri chiudendo loro i nostri

porti, lascia quale è il danno ch'essi ci arrecano. Se non che il chiudere i nostri porti, convertendosi necessariamente in ostacoli che noi stessi opponiamo alle nostre esportazioni, ai danni che ci arrecano gli altri aggiungiamo quelli che ci facciamo da noi stessi.

Quale via dunque è da tenere?

I dazi, ho detto, sono, e per giustizia sociale esser non possono, che una prelevazione sui prodotti nazionali per far fronte alle spese dello Stato. Riformate adunque la tariffa dandole soltanto a scopo l'entrata finanziaria. E questo scopo non potrete raggiungere che colla massima libertà d'importare ed esportare, sin dove questo è compatibile coll'interesse finanziario.

La massima libertà farà risorgere la produzione, e sarà quello che aumenterà l'entrata dello Stato.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

Presentazione di un progetto di legge, e comunicazione di altro disegno di legge d'iniziativa della Camera dei deputati.

BRIN, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRIN, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati relativo alla soppressione dell'obbligo della ferma di sei anni pei sottufficiali della regia marina.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della marina della presentazione di questo progetto di legge relativo alla soppressione dell'obbligo della ferma di sei anni pei sottufficiali della regia marina, progetto che sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

In questa occasione comunico pure al Senato la seguente lettera pervenutami dalla Presidenza della Camera dei deputati:

« Roma, addì 22 giugno 1889.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il presidente del Senato del Regno il disegno di legge a margine citato, d'iniziativa della Camera dei deputati, approvato nella seduta del 22 corrente giugno, con preghiera di

volarlo sottoporre all'esame di codesto ramo del Parlamento.

« Il presidente della Camera dei deputati
« Firmato: G. BIANCHERI ».

Il disegno di cui trattasi è il seguente:

« Disposizioni intorno alla minuta vendita delle bevande nei comuni chiusi ».

Questo progetto di legge sarà stampato e trasmesso alla Commissione permanente di finanza, trattandosi di argomento di tasse, siccome prescrive il regolamento.

Ha ora facoltà di parlare il signor senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Ho domandato la parola per fare una proposta al Senato.

Visto che siamo già ai 22 di giugno, che abbiamo ancora all'ordine del giorno vari bilanci, e che il Governo ci ha presentate parecchie proposte di legge, le quali debbono essere esaminate, io propongo che si tenga seduta anche domani.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole Brioschi propone che si tenga seduta domani.

Una voce. Con quale ordine del giorno?

PRESIDENTE. Essendo chiesto l'ordine del giorno, ne do lettura:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1889-90;

Proroga dal 22 marzo 1889 al 22 marzo 1890 del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese del 6 marzo 1868;

Autorizzazione per lo impianto di uno stabilimento sanitario nel porto di Genova.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Convalidazione dei decreti reali n. 5084 (17 novembre 1887), 5116 (18 dicembre 1887), 5675 (27 agosto 1888) e approvazione di vari provvedimenti riguardanti il servizio delle gabelle con facoltà al Governo di pubblicare il testo unico della legge doganale;

Ordinamento della giustizia nell'amministrazione.

Ora pongo ai voti la proposta del senatore Brioschi di tener seduta domani.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del progetto di legge sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1889-90:

Votanti	79
Favorevoli	60
Contrari	19

(Il Senato approva).

Domani seduta alle 2 coll'ordine del giorno che ho già letto.

La seduta è sciolta (ore 6).

